

RESOCONTO STENOGRAFICO

498.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	43181	RAFFAELLI MARIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . .	43183, 43185
Disegni di legge: (Annunzio)	43181	Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		S. 1786. — Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (approvato dal Senato) (3792).	
S. 1292. — Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983 (approvato dal Senato) (3166).		PRESIDENTE	43186, 43187, 43190, 43191, 43237
PRESIDENTE	43182, 43183, 43185	ALOI FORTUNATO (MSI-DN)	43237
CUFFARO ANTONINO (PCI)	43183	CUFFARO ANTONINO (PCI)	43187
PORTATADINO COSTANTE (DC), Relatore	43183, 43185	MAMMI OSCAR, Ministro senza portafoglio	43187, 43191
		PORTATADINO COSTANTE (DC), Relatore	43186, 43190

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
S. 316. — Revisione della legislazione valutaria (<i>approvato dal Senato</i>). (2987)	
PRESIDENTE 43191, 43192, 43193, 43194, 43195, 43196, 43197, 43202, 43203, 43204, 43205, 43206, 43207, 43210, 43211, 43216, 43217, 43218, 43222, 43223, 43224, 43228, 43229, 43232, 43233, 43237, 43238, 43242, 43243	
ANTONI VARESE (PCI) 43211	
ASTORI GIANFRANCO (DC) 43194	
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO (DC) . . 43203, 43204, 43205, 43206, 43233	
CAPRIA NICOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . 43192, 43193, 43196, 43210, 43223, 43224, 43229, 43232	
CIFARELLI MICHELE (PRI) 43205	
DE GREGORIO ANTONIO (PCI) 43203	
FELISETTI LUIGI DINO (PSI), <i>Relatore</i> . 43191, 43192, 43203, 43210, 43216, 43218, 43223, 43224, 43229	
GITTI TARCISIO (DC) 43193	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . 43197, 43243	
MACIS FRANCESCO (PCI) 43204	
MAMMI OSCAR, <i>Ministro senza portafoglio</i> 43192	
ONORATO PIERLUIGI (<i>Sin. Ind.</i>) 43193, 43197, 43202, 43203, 43204, 43205, 43223, 43224, 43242	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 43204, 43216, 43218	
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI) . . 43202	
PEGGIO EUGENIO (PCI) 43233	
PETRUCCIOLI CLAUDIO (PCI) 43195	
PIRO FRANCO (PSI) 43196	
POCHETTI MARIO (PCI) . 43203, 43211, 43217, 43224	
PONTELLO CLAUDIO (DC) 43217, 43232	
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . 43195, 43207	
RIZZO ALDO (<i>Sin. Ind.</i>) 43223, 43229	
TREMAGLIA MIRKO (MSI-DN) 43204	
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 43202, 43210	
Disegno di legge (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento):	
	S. 1807. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (<i>approvato dal Senato</i>) (3820).
	PRESIDENTE 43248, 43249
	STRUMENDO LUCIO (PCI) 43248
	ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro senza portafoglio</i> 43248
	Proposte di legge:
	(Annunzio) 43181
	Risoluzione
	(Annunzio) 43255
	Interrogazioni:
	(Annunzio) 43256
	Corte costituzionale:
	(Annunzio di sentenze) 43254
	Dimissioni del deputato Gianluigi Melega:
	PRESIDENTE 43182
	PRETI LUIGI (PSDI) 43182
	Ministro della sanità:
	(Trasmissione di documento) 43181
	Per lo svolgimento di una interrogazione:
	PRESIDENTE 43254
	PIRO FRANCO (PSI) 43254
	Sull'ordine dei lavori:
	PRESIDENTE 43247
	Votazioni segrete 43198, 43211, 43218, 43249
	Votazioni segrete di disegni di legge 43233, 43238, 43243
	Ordine del giorno della seduta di domani 43256

La seduta comincia alle 10,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 giugno 1986.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cavigliasso, Lagorio e Lattanzio sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 11 giugno 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POLLICE ed altri: «Norme istitutive del servizio nazionale di pronto intervento sanitario con eliambulanza» (3833);

CALONACI ed altri: «Norme per la distribuzione, la prescrizione e la somministrazione dei medicinali veterinari» (3834);

POLLICE: «Norme per il reclutamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (3835);

BORRI ed altri: «Norme per lo snellimento delle procedure amministrative ri-

guardanti la gestione del personale docente e non docente delle scuole» (3836);

LODIGIANI ed altri: «Disciplina degli uffici di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore» (3837).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 11 giugno 1986 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per l'ecologia:

«Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di smaltimento dei rifiuti e di controlli ambientali» (3832).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della sanità.

PRESIDENTE. Il ministro della sanità, con lettera in data 4 giugno 1986, ha trasmesso la relazione sullo stato sanitario del paese per gli anni 1981-1982-1983, predisposta dal Consiglio sanitario nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

istitutiva del Servizio sanitario nazionale (doc. LXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Dimissioni del deputato Gianluigi Melega.

PRESIDENTE. Comunico che in data 21 maggio 1986 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Gianluigi Melega:

«Onorevole Presidente,

Le presento nuovamente le mie dimissioni da deputato.

Se la prima volta furono respinte dalla Camera anche per prassi di cortesia, il secondo rifiuto non era certamente prevedibile. Per questo, prima di riproporle, ho voluto lasciar passare qualche giorno ed effettivamente riesaminare la mia decisione, cercando di onorare così la volontà dei colleghi.

Ecco le considerazioni che ho fatto. Sul piano personale sono stato particolarmente toccato dalle manifestazioni di stima e di amicizia che deputati di ogni parte politica hanno avuto nell'occasione per me, e di questo desidero ringraziare vivamente Lei e loro.

Sul piano politico, vorrei assicurare quelli tra loro che pensano che io possa essere vittima di imposizioni partitiche; oltre che non vero, ciò sarebbe offensivo per me. Al contrario, ho sempre sostenuto l'opportunità della rotazione di tutti i parlamentari radicali persino contro la maggioranza del mio partito, come all'ultimo congresso del partito radicale. Sarebbe poco serio se proprio io agissi in difformità rispetto a questa convinzione. E quindi, dopo un attento esame della mia decisione in seguito al secondo voto della Camera, posso riproporla con piena adesione ai principi in cui credo e comunicare a Lei e ai colleghi che la considero irrevocabile.

Per questo, signor Presidente, Le ripresento le mie dimissioni e chiedo a tutti i colleghi che le accolgano. Ancora una

volta, con sentimenti di stima e di amicizia altrettanto non rituali, a Lei e ai colleghi i miei auguri di buon lavoro.

«Firmato: GIANLUIGI MELEGA»

Ecco una lettera, onorevoli colleghi, che non si può non dire chiara ed esplicita nella volontà che esprime.

LUIGI PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Io sono contrario alle dimissioni dell'onorevole Melega, come sarei contrario alle dimissioni di tutti i deputati del partito radicale. Appartengo ad un gruppo politico che su moltissime cose non concorda con i radicali, ma penso che essi rappresentino, anche l'onorevole Melega, una istanza di libertà, e che sarebbe un grave errore non mantenere qui in Parlamento l'onorevole Melega oggi, come domani l'onorevole Pannella o altri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'accettazione delle dimissioni del deputato Gianluigi Melega.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: S. 1292.
— **Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983 (approvato dal Senato) (3166).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi... (*Numerosi deputati affollano l'emiciclo.*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Portatadino di svolgere la sua relazione! Coloro che sono interessati abbiano la bontà di ascoltare, gli altri abbiano la bontà di uscire dall'aula! Prosegua pure, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Signor Presidente, trattandosi della ratifica di una convenzione riguardante l'esercizio di satelliti meteorologici, un attimo di tempesta in quest'aula era forse da prevedersi.

Nel rinviare l'attenzione dei colleghi per i particolari, anche importanti, della convenzione alla relazione scritta, vorrei solo far rilevare un aspetto essenziale: il fattore tempo. Noi arriviamo con soli pochi giorni di anticipo rispetto ad una data estremamente importante, il 18 giugno 1986, in cui la mancata ratifica della convenzione farebbe scattare una serie di meccanismi estremamente punitivi per il nostro paese. Infatti, a tutt'oggi la convenzione non è ancora entrata in vigore, sostanzialmente a causa della mancata ratifica dell'Italia, che non consente il raggiungimento della soglia dell'85 per cento delle quote degli Stati firmatari della convenzione.

In tal caso il paese depositario della convenzione è tenuto a convocare una conferenza degli Stati membri, al fine di sancire, con altro mezzo, l'entrata in vigore della convenzione stessa, anche in assenza del deposito delle ratifiche per la quota precedentemente fissata.

A tre anni di distanza dalla sottoscrizione della convenzione, il Governo elvetico, dopo aver atteso il deposito della ratifica italiana, divenuta ormai determinante, ha deciso di procedere alla convo-

cazione della conferenza il giorno 18 giugno 1986. In assenza della nostra ratifica, l'Italia non potrebbe partecipare alla convenzione come membro di pieno diritto, ma semplicemente come osservatore, senza diritto di voto, e sarebbe quindi legittimamente considerato come il principale responsabile del ritardo dell'entrata in vigore della convenzione.

Per queste ragioni sollecito la Camera ad approvare il disegno di legge di ratifica del trattato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuffaro. Ne ha facoltà.

ANTONINO CUFFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro subito l'assenso del gruppo comunista a ratificare la convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici. Mi pare che ci sia un'indubbia necessità, come diceva poco fa l'onorevole Portatadino, di garantire il coordinamento delle attività di ricerca e di assunzione dei dati, per lo meno in campo europeo. Credo che sia comprensibile l'auspicio che facciamo, cioè che l'Organizzazione per l'esercizio di satelliti meteorologici possa estendersi a livello internazionale. Mi pare che al di là di fatti più gravi, che ci dimostrano come certi problemi si siano internazionalizzati, il controllo dei dati meteorologici debba avvenire su base planetaria. Ritengo che sia necessario uno sforzo perché, oltre ad un buon esercizio dei satelliti esistenti, si sviluppino un'intensa attività di miglioramento e di perfezionamento del sistema; occorre che si estenda la rete di base e che si sviluppino programmi per la gestione di un sistema di osservazione mediante satelliti che possa davvero abbracciare aree sempre più vaste, e soprattutto quelle

meno accessibili. La possibilità, infatti, di migliorare le previsioni, che ormai sono molto attendibili, dipende in larga misura dalla disponibilità di osservazioni sia a livello locale sia a livello planetario, comprese le regioni isolate, comprese le regioni desertiche.

I satelliti meteorologici si sono dimostrati idonei e presentano grandissime potenzialità, che devono essere sviluppate, per una sorveglianza continua del tempo, per l'osservazione, come dicevo, in zone inaccessibili.

Vorrei sottolineare che l'Italia ha la possibilità di dare un suo peculiare contributo alla ricerca ed alla sperimentazione in questo campo. Quindi, la creazione di una organizzazione europea non deve significare da parte nostra una delega ad altri per un intervento in questo settore. Tutt'altro. Per il nostro paese si impone la necessità di un coordinamento delle iniziative (manca persino sotto il profilo organizzativo) dei vari settori che si occupano dei problemi dello spazio.

Chi controlla e gestisce oggi il piano spaziale nazionale, infatti, opera disgiuntamente rispetto al piano spaziale europeo. Gli organismi che gestiscono il piano spaziale nazionale sono completamente distinti dagli organi che si occupano del coordinamento delle attività a livello europeo e, a livello generale, dei nostri rapporti con la NASA.

La gestione del piano spaziale nazionale (lo si deve sapere mentre ci accingiamo a votare per la creazione di una organizzazione europea) è affidata in modo ancora precario al Consiglio nazionale delle ricerche. Siamo in attesa della creazione di un'agenzia spaziale nazionale. Il CNR ha l'onere di gestire il piano spaziale nazionale ed ha creato un'apposita struttura, che ha dimostrato di reggere allo sforzo. Ma è una struttura che sa di essere soltanto un organo di gestione provvisorio.

Abbiamo la necessità di definire un'organizzazione stabile, di creare un'apposita agenzia per lo spazio, di creare i presupposti per il coordinamento di tutte le iniziative. Con la mancanza di coordina-

mento (sarebbe stato utile forse avere qui presente il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica) si perdono importanti risultati ottenuti dalla nostra comunità scientifica.

Voglio ricordare, per esempio, che abbiamo finanziato il progetto ALPEX, che ha dato ottimi risultati, ma i nostri ricercatori non hanno potuto elaborare i dati e sfruttare appieno i risultati perché è mancato il finanziamento per portare a compimento l'iniziativa.

Nel ribadire il consenso all'approvazione della legge, devo tuttavia esprimere qualche perplessità sull'articolo 3, che affida al Ministero della difesa, per il tramite del servizio meteorologico dell'aeronautica, il controllo delle attività dell'Eumetsat. In tale articolo non c'è alcun richiamo al ministro che si occupa dei problemi della ricerca, non c'è alcun richiamo al Consiglio nazionale delle ricerche, che pure ha interessi molto vasti in questo settore. Credo che sia un capitolo da valutare attentamente in un'altra occasione. Per parlare non solo di certi militari che vengono proposti per gestire i servizi scientifici nel nostro paese (o che addirittura sono preposti a tali servizi quando vanno in pensione), ma anche per entrare nel merito di alcune scelte dello stesso piano spaziale nazionale in relazione a progetti che possono essere stimolati più da esigenze di collegamento con iniziative militari che da esigenze di reale sviluppo delle conoscenze e di progresso civile. Ma questo è un argomento su cui torneremo a soffermarci quando si parlerà in quest'aula del piano spaziale nazionale e del progetto di agenzia.

Approvando il provvedimento, avanziamo anche la ferma richiesta che l'Italia sia elemento propulsore di iniziative europee per lo sviluppo della ricerca pacifica e che la nostra partecipazione sia attiva, dinamica e tenga presente, nell'affidamento delle commesse (nella convenzione si parla anche di questo) e nella stipula dei contratti, le esigenze dei nostri centri di ricerca e della stessa industria nazionale. Troppo spesso la nostra partecipazione a organismi di carattere comu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

nitario non dà le sufficienti ricadute sulla attività dell'industria nazionale e, soprattutto, dei centri di ricerca. Non vorrei che si procedesse soltanto alla ratifica della convenzione istitutiva dell'Eumetsat abbandonando poi qualsiasi controllo sulle sue attività e delegando magari a qualche funzionario il compito di rappresentare gli interessi del nostro paese nei campi di intervento della nuova organizzazione. Per questo nei prossimi anni dovremo valutare attentamente i risultati del voto di oggi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Ritengo che le considerazioni svolte dal collega Cuffaro siano sostanzialmente accoglibili, soprattutto per quanto riguarda la parte di carattere scientifico ed il coinvolgimento del Ministero per la ricerca scientifica nella gestione, attraverso il CNR, dei satelliti meteorologici Eumetsat.

Trattandosi della ratifica di un trattato internazionale il ministro proponente, ovviamente, è quello degli esteri, mentre il primo ministro del concerto è quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Per quanto riguarda il Ministero della difesa, mi pare che l'articolo 3 vada proprio nella direzione richiesta dal collega Cuffaro, nel senso che tale dicastero, che è competente in quanto esercente il servizio meteorologico attraverso l'aeronautica militare, deve mettere a disposizione i dati disponibili e quant'altro possa derivare di positivo per la comunità nazionale dall'esercizio dell'Eumetsat.

Con queste considerazioni, rinnovo l'invito ad approvare rapidamente il disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con le osservazioni formulate dal relatore e raccomando alla Camera l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottato a Ginevra il 24 maggio 1983.

(È approvato).

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'aeronautica, assicura il controllo di parte italiana delle attività dell'Eumetsat, opera affinché i servizi prestati dall'Eumetsat siano il più possibile aderenti agli interessi nazionali e garantisce che i dati resi disponibili da tali servizi siano accessibili agli utenti di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 863, con le prescrizioni nello stesso articolo indicate.

(È approvato).

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000

milioni per l'anno 1985 e in lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1786.
— Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (approvato dal Senato) (3792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ricordo che nella seduta del 4 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 117 del 1986, di cui al disegno di legge n. 3792.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 5 giugno scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame concerne la conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, che dispone la proroga per novanta giorni della validità dei comitati nazionali di consulenza del CNR, scaduti il 21 ottobre 1985 e già prorogati fino al 19 aprile dalla legge 20 dicembre 1985, n. 750, che convertì in legge il decreto-legge n. 548 dello stesso anno.

È opportuno ricordare che il Parlamento si è già lungamente occupato della composizione dei comitati nazionali di consulenza del CNR, sia in occasione della discussione del disegno di legge governativo, sia in sede di conversione del precedente decreto, che già proponeva una nuova composizione dei citati comitati. La competente Commissione scelse di seguire una diversa ipotesi rispetto a quella prospettata dal Governo, consistente nella semplice proroga dei comitati attualmente esistenti, in sede di conversione del decreto-legge, ed operando sul testo del disegno di legge governativo (Atto Camera n. 3224) per la definizione della nuova composizione dei comitati e delle procedure di elezione.

Il disegno di legge cui faccio riferimento è stato approvato dalla Camera il 17 aprile scorso, e quindi non in tempo utile per l'approvazione definitiva del Senato entro la data di scadenza della precedente proroga che, come ho già detto, era quella del 19 aprile.

Molto correttamente, il Governo ha proceduto ad una nuova ma semplice proroga degli esistenti comitati, per non influenzare il Senato nell'esame del disegno di legge, il cui *iter*, che tutti ci auguriamo sollecito, non appare tuttavia scontato, ricordata anche l'ampiezza delle discussioni che ne hanno accompagnato

l'approvazione in questo ramo del Parlamento. Ritengo quindi, come relatore, inutile e dispersivo approfondire in questa sede la problematica della riforma del CNR, che pure mi è presente e che ritengo importante, ma che deve trovare una sede ed un tempo più opportuni.

Per queste considerazioni, raccomando la conversione in legge del presente decreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento.

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafoglio. Mi associo, signor Presidente, alla più che esauriente relazione dell'onorevole Portatadino, che ringrazio per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuffaro. Ne ha facoltà.

ANTONINO CUFFARO. Il relatore, onorevole Portatadino, mi pare abbia già tratteggiato il carattere del provvedimento. Si tratta di un atto dovuto che proroga i comitati per il tempo necessario a giungere alla elezione con le nuove norme che noi stessi abbiamo votato.

Questo atto dovuto, però — e vorrei dirlo non solo al relatore ma anche ai colleghi interessati — segnala un ritardo nell'affrontare i problemi del CNR. Si pensi che nell'arco di alcuni mesi abbiamo dovuto occuparci del CNR con due decreti-legge ed un disegno di legge, ma non abbiamo affrontato i suoi problemi più acuti. Ciò vuol dire che esiste qualche ostacolo, qualche impedimento che blocca l'attività legislativa di riforma. Da parte nostra, riteniamo sia di ostacolo e di impedimento il dissidio grave che esiste nella maggioranza sulla questione CNR, nonché la mancanza di una linea della maggioranza per un riassetto complessivo dell'organizzazione della ricerca, ed in modo particolare l'assenza di una linea per la riforma del CNR.

In occasione del voto della legge sui comitati abbiamo cercato in tutti i modi

— lo ricorderà l'onorevole Portatadino — di sollecitare la definizione di una posizione sul CNR. A questo fine abbiamo presentato una serie di emendamenti, stralciandoli da una nostra proposta di legge generale sulla riorganizzazione del sistema nazionale di ricerca. Abbiamo cercato di creare, attraverso un fatto stimolante, l'occasione perché le forze politiche presenti nella Commissione pubblica istruzione prendessero posizione, definissero un loro atteggiamento sul futuro del CNR.

Siamo riusciti, attraverso questo atto — si può anche definire un atto di provocazione quello di presentare 18 emendamenti su un provvedimento limitato al problema dei comitati — ad ottenere alcuni risultati. Abbiamo conseguito una modifica della composizione dei comitati del CNR, che dà luogo ad un rapporto di forza più favorevole ai ricercatori dello stesso CNR rispetto alla proposta originaria, ed abbiamo previsto, oltre ad altri positivi cambiamenti, l'elezione diretta dei ricercatori universitari. Inoltre — ed è questo l'aspetto saliente, secondo noi — si è anticipata la scadenza dei nuovi comitati perché essi abbiano a funzionare da tramite per l'insediamento dei nuovi organi di gestione del CNR, che auspichiamo siano approntati entro il 1988.

L'esigenza di una riforma del CNR, di cui credo sia convinto lo stesso relatore, è stata riproposta non solo da noi, ma in modo assai fermo dall'intera comunità scientifica, del collegio dei direttori del CNR, dai ricercatori e dal personale di ricerca del Consiglio, da tutte le organizzazioni sindacali. Lo stesso presidente del CNR, che pure in un primo momento aveva pensato di risolvere i problemi dell'ente attraverso misure di carattere organizzato, oggi è convinto che sia necessario provvedere in via legislativa alla ristrutturazione del Consiglio.

Siamo riusciti — ripeto — a strappare alcune delle modifiche; ed il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ha assunto davanti al Parlamento l'impegno, a nome del Governo, di presentare entro il mese di luglio, un disegno di legge

sulla riforma del CNR degli enti e sul problema del personale. Noi ci attendiamo che questa scadenza venga onorata. Troppe volte i termini annunciati in Assemblea e nelle Commissioni sono stati disattesi. È veramente scandaloso — lo dico con estrema convinzione, signor Presidente; del resto so che ella ha seguito già altri dibattiti sulla materia — che da tre legislature il Parlamento sia fermo su questa questione. Che è questione di interesse vitale per il paese. Un problema che è oggi molto avvertito anche dagli strati più vasti dell'opinione pubblica e la cui soluzione viene continuamente e giustamente sollecitata da scienziati, ricercatori ed esperti, i quali si rendono ben conto dello scarto esistente tra le esigenze nazionali di sviluppo del sistema della ricerca e la situazione attuale degli enti che operano nel settore e della loro debolezza sul piano istituzionale, organizzativo e finanziario.

Al ministro per il coordinamento della ricerca scientifica non mancano certamente né intelligenza, né chiarezza di idee, né informazioni per affrontare il problema. C'è allora da chiedersi perché mai non si riesca a procedere, perché mai la maggioranza non riesca ad esprimere una propria proposta (ripeto che oggi in Parlamento c'è soltanto un progetto del nostro gruppo). Credo che manchi la volontà politica di affrontare la questione perché la maggioranza non riesce a mettersi d'accordo sulle soluzioni da dare al problema. Il sistema di ricerca viene purtroppo considerato, in qualche misura, come parte integrante di un sistema di potere attraverso il quale si alimentano interessi di parte e si concedono finanziamenti spesso con la volontà di subordinare la comunità scientifica, o almeno una larga parte di essa. La situazione è preoccupante e persino allarmante: ce lo dicono documenti ufficiali, come quello compilato da una commissione di studio presieduta dal professor Dadda per incarico della Presidenza del Consiglio. Su questo documento dobbiamo fare alcune considerazioni.

Ben vengano le critiche ed anche i suggerimenti, ma i problemi sono già noti.

All'onorevole ministro qui presente vorrei rivolgere la richiesta che il documento in questione venga trasmesso dalla Presidenza del Consiglio ai due rami del Parlamento. Abbiamo avuto abbondanti anticipazioni di stampa sulle conclusioni della commissione Dadda, ma allo stato attuale il Parlamento non è ufficialmente informato di tali conclusioni, mentre vi si fa continuo riferimento da parte del Governo ed il ministro per la ricerca si mostra in attesa dei risultati dell'indagine per dare il via ad una attività di ampio respiro nel settore.

Le anticipazioni di stampa, comunque, confermano la diagnosi, già fatta da noi e da altri, sul sistema nazionale di ricerca: stanziamenti per una percentuale del prodotto interno lordo che corrisponde all'incirca alla metà della quota di altri paesi europei industrializzati (siamo gli ultimi tra i paesi industrializzati), un numero di ricercatori assolutamente insufficiente (percentualmente la metà di quello degli altri paesi industrializzati), ed uno stato degli enti che qualche volta sfiora la paralisi e presenta situazioni di stallo gravissime; programmi insufficienti rispetto ai bisogni del paese. Ci accorgiamo della necessità di potenziare la ricerca nei momenti di emergenza quando si fa riferimento allo sviluppo scientifico del paese e del suo sistema formativo per risolvere problemi gravissimi aperti comunque da anni e sempre accantonati.

L'Italia ha centri di ricerca anche di eccellenza e grandi potenzialità, ma la politica verso il sistema scientifico e formativo è assolutamente inadeguata.

Anche la commissione Dadda formula alcune ipotesi di intervento per cambiare questa situazione. Alcune ripercorrono strade già delineate in Parlamento e persino parti di nostri progetti. Noi vorremmo però che, al di là dei documenti presentati alla Presidenza del Consiglio, vi fosse un impegno serio da parte del Governo e della maggioranza per passare dai voti degli scienziati ai fatti, alle norme concrete di riforma. Noi comunisti abbiamo — lo ripeto — un progetto complessivo per la riforma. Siamo disponibili

a rivederlo. Chiediamo suggerimenti e proposte alla comunità scientifica. Desideriamo confrontarci in modo aperto con le altre forze politiche democratiche. Ripetiamo che siamo disponibili ad affrontare subito due questioni che consideriamo cruciali: la prima è quella che il provvedimento in discussione tocca oggi sia pure marginalmente, cioè il riassetto del CNR; la seconda è la situazione del personale degli enti di ricerca.

Per quanto riguarda il CNR, è certo difficile, onorevole Portatadino, discuterne in questa aula nel momento in cui la Camera affronta questo provvedimento di secondaria importanza, ma noi riteniamo che anche questa occasione possa essere utilizzata positivamente (per lo meno per richiamare l'attenzione dell'Assemblea e lasciare traccia negli atti parlamentari) che vi è l'esigenza di separare nel Consiglio nazionale delle ricerche gli organi di consulenza e quelli di gestione dei centri e dei programmi di ricerca. C'è l'urgenza di ridurre al minimo indispensabile i controlli burocratici e di assicurare al CNR un ruolo che sia in diretto rapporto con le esigenze del paese, un ruolo che garantisca lo sviluppo dei programmi di ricerca finalizzata, di sostegno alla innovazione del nostro sistema produttivo e nei servizi; la realizzazione di progetti che vedano impegnati in una collaborazione molto forte gli enti di ricerca, l'università, l'industria, che assicurino un saldo rapporto tra comunità scientifica e sistema produttivo.

Non intendiamo affatto — lo preciso a scanso di equivoci — escludere il CNR dalla ricerca di base. Il Consiglio nazionale delle ricerche deve addirittura rafforzare la sua presenza in questo campo quando la sua attività sia rivolta alla soluzione dei problemi del paese.

Dicevo prima che la seconda questione da affrontare con urgenza riguarda la situazione del personale degli enti di ricerca. In proposito, martedì scorso, è stato conseguito un primo risultato con la approvazione, in sede di Commissione affari costituzionali, di un emendamento che assimila i modi per la formulazione

del contratto del comparto di ricerca (definito dalla legge-quadro sul pubblico impiego) ai modi definiti per il contratto del personale di un ente riformato come l'ENEA.

Meglio sarebbe stato forse introdurre nel provvedimento soltanto un riferimento al trattamento economico, e se avessimo detto chiaramente che il personale degli enti di ricerca è posto fuori dall'applicazione della legge n. 70. Ma io credo che in seconda lettura si potrà migliorare il testo della norma. Il risultato è positivo perché costringe ad accelerare la soluzione di altri problemi aperti. Occorre infatti intervenire subito per stabilire, attraverso la legge, opportuni livelli di carriera per i ricercatori, fuori dagli automatismi esclusivi dell'anzianità, per definire posizioni per i ricercatori confrontabili con quelle delle università per equiparare i trattamenti del personale ai livelli più alti, e quelli della stessa industria. Dobbiamo evitare il fenomeno della mobilità a senso unico indotta dalle disparità e dagli squilibri oggi esistenti tra ente ed ente, tra CNR ed università, in modo che gli esodi non siano determinati da condizioni economiche diverse, e le mobilità siano determinate da effettive esigenze scientifiche e di ricerca.

Dobbiamo lavorare per un sistema di ricerca ad alta redditività, in cui sia determinante la valutazione dei risultati dell'attività svolta. Nella libertà della scienza e della ricerca certamente, ma anche con una organizzazione che ci consenta di capire come vengono utilizzate le risorse, e quali risultati producano.

Dobbiamo rompere con una tradizione di indifferenza dello Stato verso la ricerca signor Presidente, rompere con un atteggiamento che ritengo perverso e per il quale ad un basso livello di retribuzione del personale degli enti di ricerca — vorrei davvero che si andassero a vedere le tabelle delle retribuzioni dei ricercatori, dei tecnici — corrisponde un completo disinteresse per i risultati che si ottengono con le loro attività (per bene o per male che si operi). Dobbiamo impegnarci tutti per provvedimenti che alzino

e di molto la redditività del sistema. Non ci troviamo in presenza di distinzioni che riguardano un piccolo comparto della pubblica amministrazione: in questo campo si gioca lo sviluppo, il progresso del nostro paese!

È con questo spirito, e con la ferma volontà di dare battaglia i prossimi giorni su questioni più decisive per la ricerca, che noi voteremo il provvedimento oggi al nostro esame: è per questo che abbiamo voluto introdurre elementi di riflessione nel dibattito pur sapendo che stiamo discutendo di un disegno di legge molto limitato e, come ricordava il relatore, di un atto dovuto (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Signor Presidente, questa volta non posso essere del tutto concorde con le osservazioni del collega Cuffaro, che questa mattina svolge in un certo senso una funzione di correlatore; ciò non tanto per un problema di metodo, cioè per avere largamente ampliato la materia in discussione introducendo una serie di argomenti estremamente interessanti e di grande importanza, per i quali credo ci sia una sede più propria, quanto per alcuni aspetti metodologici sui quali voglio esprimere il mio pensiero.

La reiterazione del decreto-legge, che certamente non rappresenta un dato positivo, è la conseguenza di quel tipo di manovra, di stimolo e di provocazione che il collega Cuffaro, a nome del gruppo comunista, ha attuato nella Commissione pubblica istruzione. Abbiamo perso parecchio tempo — a mio parere prezioso — nell'esame della composizione dei comitati nazionali, e quindi il disegno di legge è stato trasmesso assai tardi al Senato.

Al fine di accelerare il procedimento di riforma del CNR sarebbe stato più posi-

tivo procedere ad un adeguamento della composizione dei comitati nazionali che erano e sono indispensabili. Fino ad ora purtroppo abbiamo perso non solo i 90 giorni previsti dal precedente decreto-legge, ma rischiamo di perdere anche i prossimi 90 giorni, e non vorremmo essere costretti a dover svolgere nuovamente la stessa ampia discussione per una nuova reiterazione.

Voglio chiarire la ragione per cui era e rimane indispensabile l'adeguamento di tale posizione.

Già da tempo la legge istitutiva e il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 avevano introdotto nuove figure di docenti: in particolare quelle del professore associato e del ricercatore. In occasione della scadenza dei comitati di consulenza del CNR e del loro rinnovo era imprescindibile atto di correttezza nei confronti di questa nuova struttura universitaria e delle persone in essa presenti procedere a tale adeguamento. Credo quindi che ogni strategia di rinvio sia negativa, in quanto la rappresentanza della comunità scientifica — a cui giustamente fa cenno ed a cui tiene molto il collega Cuffaro — proprio nella funzione di consulenza del comitato del CNR non arriva ad esprimersi compiutamente.

Noi sollecitiamo quindi, in questa sede, la conversione del decreto-legge, ma contemporaneamente soprattutto rivolgiamo un appello politico ai colleghi del Senato perché procedano rapidamente all'adozione del provvedimento necessario.

Per quanto riguarda il rapporto con la comunità scientifica e la posizione del Governo e della maggioranza, se fosse qui presente il ministro Granelli, potrebbe certo rispondere meglio di me; credo comunque di dover anticipare una risposta. Mi pare che proprio il Governo abbia manifestato un grandissimo rispetto per la comunità scientifica decidendo di far precedere la presentazione di un proprio disegno di legge da una amplissima consultazione, realizzata attraverso la commissione Dadda, già citato dal collega Cuffaro, che ha da poco terminato i propri lavori e trasmesso al Presidente

del Consiglio un documento conclusivo. Anch'io auspico che esso venga trasmesso al Parlamento e che possa costituire la base per l'esame di una proposta di riforma complessiva del CNR, da parte del Governo, che rappresenti l'elemento operativo e di saldatura legislativa di tutta la lunga riflessione realizzata in questi anni e che certamente toccherà tutta la serie di problemi qui evocati dal collega Cuffaro.

Con queste considerazioni, sollecito ancora una volta la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento.

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafoglio. Mi associo alle considerazioni del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello del Governo, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche».

(È approvato).

ART. 2.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 316. — Revisione della legislazione valutaria (approvato dal Senato) (2987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Revisione della legislazione valutaria.

Ricordo che, nella seduta del 5 giugno scorso, si è conclusa la discussione sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che sono stati successivamente presentati dalla Commissione i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 1:

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: tenuto conto aggiungere le seguenti: dell'elemento psicologico,

1.35.

LA COMMISSIONE.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non con circolare ministeriale.

1. 36.

LA COMMISSIONE.

Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati?

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento Bianchi di Lavagna 1.28.

Per quanto riguarda gli emendamenti Onorato 1.16 e 1.17, qualora non venissero ritirati il parere sarebbe contrario. Parere contrario anche sugli emendamenti Violante 1.1, Bianchi di Lavagna 1.29, Onorato 1.18 e Violante 1.2.

Gli emendamenti Violante 1.27 e Bianchi di Lavagna 1.30 risultano assorbiti dall'emendamento 1.36 della Commis-

sione, che ne ripropone testualmente il contenuto e di cui raccomando l'approvazione.

Parere contrario sugli emendamenti Onorato 1.19 e Pedrazzi Cipolla 1.3, nell'ipotesi in cui non vengano ritirati, come preannunciato; parere contrario sull'emendamento Bochicchio Schelotto 1.4; parere favorevole sugli emendamenti Lanfranchi Cordioli 1.6, Bottari 1.7 e Trabacchi 1.8; parere contrario sull'emendamento Bianchi di Lavagna 1.31, se non viene ritirato; parere contrario sull'emendamento Macis 1.9; parere contrario sull'emendamento De Gregorio 1.10, nell'ipotesi che non venga ritirato; parere favorevole sull'emendamento Onorato 1.20; parere contrario sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.11, se non viene ritirato. L'emendamento Onorato 1.23 è da considerarsi assorbito dal combinato disposto degli emendamenti 1.34 della Commissione e Onorato 1.21; ove però i proponenti dell'emendamento 1.23 non aderissero all'ipotesi di questo assorbimento, il parere della Commissione sarebbe contrario.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 1.34 della Commissione ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Onorato 1.21; l'emendamento Macis 1.12 è da ritenersi assorbito dall'emendamento 1.35 della Commissione, la cui approvazione raccomando all'Assemblea; sull'emendamento Bianchi di Lavagna 1.32 c'è un preannuncio di ritiro, in caso contrario il parere è negativo; parere contrario sull'emendamento Onorato 1.22, che anticipa il contenuto del successivo articolo 2; parere favorevole sull'emendamento Onorato 1.24; l'emendamento Onorato 1.25 pone probabilmente un problema di ammissibilità che dovrà essere risolto dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, vorrei conoscere il parere della Commissione sull'emendamento Onorato 1.25, nel caso in cui la Presidenza lo considerasse ammissibile.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Contrario, signor Presidente. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Violante 1.14; parere contrario sull'emendamento Onorato 1.26, nell'ipotesi che non venga ritirato; parere favorevole sull'emendamento Granati Caruso 1.15; l'emendamento Bianchi di Lavagna 1.33 dovrebbe essere ritirato e trasformato in ordine del giorno: nell'ipotesi che ciò non avvenga, il parere della Commissione è contrario. Raccomando infine nuovamente all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, non avendo previsto di dover sostituire il ministro competente, chiedo una breve sospensione della seduta per informarmi sul parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro.

Per altro, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazione segrete mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento. Sospendo, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,25,
è ripresa alle 11,45.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

NICOLA CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Bianchi di Lavagna 1.28, Onorato 1.16 e 1.17 (nel caso non vengano ritirati), Violante 1.1, Bianchi di Lavagna 1.29, Violante 1.2. Il Governo accetta invece l'emendamento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

1.36 della Commissione, che a nostro parere assorbe gli emendamenti Violante 1.27 e Bianchi di Lavagna 1.30.

Invito l'onorevole Onorato a ritirare il suo emendamento 1.19 in caso contrario il parere del Governo è negativo, così come per l'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.3 e Bochicchio Schelotto 1.4.

Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti Lanfranchi Cordioli 1.6, Bottari 1.7 e Trabacchi 1.8, ed invece parere contrario sugli emendamenti Bianchi di Lavagna 1.31, Macis 1.9 e De Gregorio 1.10.

Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento Onorato 1.20 e contrario sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.11.

Il Governo considera assorbito l'emendamento Onorato 1.23 ed accetta invece gli emendamenti 1.34 della Commissione e Onorato 1.21. Viceversa, ritiene assorbito l'emendamento Macis 1.12.

Il parere del Governo è contrario sull'emendamento Bianchi di Lavagna 1.32, e favorevole sull'emendamento 1.35 della Commissione, come pure il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Onorato 1.22, favorevole sull'emendamento Onorato 1.24, e contrario, nel caso non venga ritirato, sull'emendamento Onorato 1.25. Di nuovo, il parere è favorevole sull'emendamento Violante 1.14, contrario (nel caso che non venga ritirato) sull'emendamento Onorato 1.26, favorevole sull'emendamento Granati Caruso 1.15, contrario all'emendamento Bianchi di Lavagna 1.33, ed infine favorevole all'emendamento 1.36 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, insiste per la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bianchi di Lavagna 1.28.

TARCISIO GITTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi di Lavagna 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(È respinto).

Onorevole Onorato, insiste per la votazione del suo emendamento 1.16 che il Governo l'ha invitata a ritirare?

PIERLUIGI ONORATO. Lo ritiro, signor Presidente, così come ritiro anche l'altro mio emendamento 1.17. Si tratta di emendamenti tecnici e, stante il clima di *fair play*, accedo all'invito del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole ministro, lei aveva chiesto di parlare?

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. Era solo per pregare i presentatori di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Eravamo in corso di votazione e non era possibile interromperla, mi spiace.

Pongo in votazione l'emendamento Bianchi di Lavagna 1.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Onorato 1.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, la materia oggetto di questo emendamento, nonché del successivo emendamento Violante 1.2, è una di quelle sulle

quali non è stato possibile trovare l'accordo con il Governo e con le forze di maggioranza in Commissione.

Non mi hanno convinto le ragioni addotte dal ministro Capria allorquando ha espresso il parere su questo emendamento. Si tratta di un'ulteriore direttiva del legislatore delegante al Governo per regolamentare i trasferimenti valutari relativi alle intermediazioni (le cosiddette tangenti). Non abbiamo fatto altro che recepire nel nostro emendamento le direttive emanate dal Ministero del commercio con l'estero durante il governo Cossiga; direttive che introducevano dei parametri per la valutazione di questi trasferimenti, a cui doveva attenersi l'apposito comitato incaricato di esprimere il parere. I parametri più importanti che abbiamo recuperato dalle direttive allora emanate sono che il contratto di mediazione deve essere compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, che il contratto di mediazione deve essere strumentale e contestuale a quello principale, che il contratto di mediazione deve essere compatibile con gli interessi nazionali generali e non deve nascondere un trasferimento a favore di soggetti residenti.

È inutile che ricordi ai colleghi come dietro questi parametri vi siano casi come quello dell'ENI-Petromin o compensi di mediazione che ammontano fino al 40 per cento per forniture di armi, o addirittura contratti di mediazione che sono di 2, 3, 4 volte superiori rispetto ad un unico contratto principale di fornitura d'armi. Si è parlato in passato di contratti di mediazione che sono stati stipulati successivamente a quello di fornitura che avrebbero dovuto favorire. Questo significa che vi è una prassi, legittimata o tollerata dal nostro paese, di falsi contratti di mediazione i quali nascondono spesso il pagamento di tangenti a favore dei partiti.

Mi sembra che occorra moralizzare questo traffico illecito che molto spesso è collaterale al trasferimento di armi. Noi siamo capaci di indignarci per il fatto che Gheddafi protegge il terrorismo internazionale, ma dobbiamo essere consapevoli

che il partito degli armamenti, che prospera in Italia alla luce di queste prassi, favorisce il ruolo paraterroristico di Gheddafi, fornendogli le armi sulla base di un interesse commerciale. Il ministro ha detto in Commissione che gli strumenti di controllo e di valutazione del Governo sono inadeguati in questa materia, e bisogna quindi puntare alla responsabilizzazione dell'operatore. Io ritengo che non si debba abdicare a strumenti di controllo, ovvero, in altri termini, che non si debba lasciare né alla discrezionalità ministeriale né all'autoresponsabilizzazione dell'operatore, che non l'ha mai dimostrata, una materia delicata come questa.

Ricordo che il liberista Einaudi, allorquando di discusse in merito a quello che oggi è l'articolo 80 della Costituzione, raccomandò l'autorizzazione parlamentare alla ratifica anche per gli accordi commerciali, proprio per moralizzare una materia che lui riteneva da moralizzare, e ciò nonostante che egli fosse ben consapevole che un controllo parlamentare su questi accordi sarebbe stato un intralcio alla speditezza dei commerci. Nondimeno, Einaudi si pronunciò a favore dell'estensione del controllo. Sappiamo poi che il comitato di redazione costituzionale modificò la norma. Vorrei però ribadire che il liberista Einaudi, tra l'esigenza e l'istanza della moralità e quella della speditezza dei commerci, optò per le prime. Non credo che noi possiamo in una materia di questo genere abdicare alle esigenze del controllo politico. Sarebbe utile che il Parlamento votasse per qualche controllo in più e magari per qualche traffico di armi in meno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Astori. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ASTORI. Signor Presidente, colleghi, parlerò sull'emendamento Onorato 1.18 ed anche sull'emendamento Violante 1.2, perché in qualche modo recepiscono preoccupazioni di natura analoga.

Desidero esprimere lo sconcerto, che non è solo mio ma anche di altri colleghi, rispetto alla questione delle mediazioni ed in particolare delle intermediazioni che riguardano il traffico di armi, su cui è urgente che il Governo fornisca un chiarimento.

Mi riferisco alla circostanza che, nell'ambito dell'esame congiunto che le Commissioni riunite difesa ed esteri hanno compiuto sulla nuova regolamentazione del commercio delle armi e degli armamenti, il Governo ha riferito che avrebbe trovato coerente presenza nel contesto della normativa valutaria in discussione alla Camera la questione dei trasferimenti valutari relativi all'intermediazione.

In questa sede siamo invece in presenza di una tesi diversa, che sostiene l'opportunità che non faccia parte della legge valutaria questo tipo di regolamentazione, che verrà trasferita in una legge successiva. Lo sconcerto, non solo mio ma di molti colleghi membri delle Commissioni esteri e difesa, riguarda la capacità di avere presente in qualche modo, nell'ambito dell'esame della normativa valutaria, questa vicenda e di indicare in quale legge debba essere inserita la disciplina in materia di armi. Le Commissioni difesa ed esteri con molta probabilità chiederanno l'esame in sede legislativa del relativo provvedimento. Nel rimetterci all'atteggiamento che il Governo assumerà su questo tema, riteniamo indispensabile che il Parlamento faccia chiarezza sulla vicenda, in riferimento ai trasferimenti valutari per i compensi di mediazione per ogni tipo di merci e servizi, in particolare per le forniture di armi e di sistemi d'arma. Attendiamo quindi di sapere in quale delle due leggi dovrà intervenire tale chiarimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Petruccioli. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Signor Presidente, ringrazio il collega Astori per quanto ha detto, perché mi solleva dal

peso del motivare il voto a favore sia sull'emendamento Onorato 1.18, sia sull'emendamento immediatamente successivo, Violante 1.2. È vero che anche in questo caso si assiste ad un palleggiamento di occasioni (nelle Commissioni riunite attendiamo di esaminare la questione in sede legislativa, mentre ora si propone di inserire la disciplina in questione nella legge valutaria).

Credo che il dibattito presso le Commissioni esteri e difesa, che si propongono di procedere in sede legislativa all'approvazione della nuova legge sul commercio ed il transito delle armi e dei sistemi d'arma, sia una occasione utile. Ma qui si chiede un pronunciamento favorevole in omaggio ad un criterio di trasparenza, di possibilità di conoscenza e quindi di controllo da parte della pubblica opinione e delle diverse istituzioni preposte.

Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Onorato 1.18 e sull'emendamento Violante 1.2, raccomando ai colleghi degli altri gruppi di considerare positivamente questa indicazione che va in una direzione che neanche il Governo contrasta, pur trovandosi in posizione di incertezza e con margini di equivoco, che credo che il voto della Camera possa risolvere in questa occasione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che il testo dell'emendamento Onorato 1.18 contiene, in buona parte, una dichiarazione di propositi. La difficoltà consisterà nella redazione della norma delegata, e su questo non c'è ombra di dubbio.

Tuttavia, non c'è ugualmente ombra di dubbio che sia opportuna l'approvazione di questo emendamento. Noi voteremo a favore dell'emendamento Onorato 1.18, perché stabilire che il trasferimento della valuta debba essere la conseguenza di

un'intermediazione effettivamente realizzata, contestuale, finalizzata alla redazione del contratto e proporzionale all'entità dello stesso; significa stabilire un principio ed un'esigenza di carattere fondamentale, che non è solo di natura giuridica ma anche di natura etica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento Onorato 1.18 di valutare la possibilità di ritirarlo, perché altrimenti il gruppo socialista dovrebbe esprimere un voto contrario per le motivazioni che mi accingo a svolgere.

MARIO POCHEZZI. No!

FRANCO PIRO. Aiutami a convincerti, Pochetti! Spero di riuscire a convincerti!

Siamo contrari non perché si tratti di una materia non pertinente al provvedimento in discussione, perché se questo fosse l'argomento, esso avrebbe una rilevanza puramente formale, tant'è vero che sul merito della proposta ci dichiariamo assolutamente d'accordo. Noi abbiamo un'altra e più grave preoccupazione: temiamo che da un lato si esca dalle possibilità determinate dalla contrattistica internazionale, ma soprattutto — ed è questo, cari colleghi, il punto più delicato — temiamo che, affrontando in un articolo di delega un provvedimento di questa natura, i ritardi nell'approvazione della norma delegata superino di gran lunga le possibilità offerte alla legge ordinaria.

Il ministro Capria si è già impegnato, per quel che attiene alla direttiva. Vorrei sentire anche in quest'aula un impegno del ministro rispetto alla legge ordinaria, perché ciò ci consentirebbe di non dividerci su una questione di tale natura, giacché mi pare che la volontà della Camera vada proprio nella direzione indicata da questo emendamento. Una divisione su questo punto potrebbe indurre qualcuno a dire, se l'emendamento fosse

respinto, che non vi è la necessità di procedere nell'esame delle norme proposte, mentre, nel caso vincessero i presentatori dell'emendamento, si potrebbe creare una condizione assurda, perché la legge ordinaria potrebbe assai prima disciplinare la questione. Si avrebbe così una divisione assolutamente fittizia ed anche per questo chiedo ai colleghi, anche ai colleghi socialdemocratici, di modificare il loro atteggiamento alla luce delle argomentazioni che ho esposto. Chiedo inoltre al ministro Capria di confermare in questa sede gli impegni che egli aveva già assunto rispetto alla legge ordinaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro del commercio con l'estero. Ne ha facoltà.

NICOLA CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero. Non ho alcuna difficoltà a confermare l'impegno di affrontare in una sede più appropriata l'esame di una materia così delicata. È delicata, perché se passasse l'irrigidimento per legge del decreto che reca, in via amministrativa, la mia firma, potremmo avere conseguenze certamente non volute dalla Camera. Faccio solo alcuni esempi. Quando si dice che bisogna vedere quali possano essere gli usi non conformi o i contratti non conformi agli usi commerciali o quando i contratti stessi non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto, si sostiene una cosa che in sé può essere accolta, ma che può avere conseguenze aberranti. E ciò per l'ovvia considerazione, sulla quale non sarà difficile alla Camera consentire, che tante volte, per politiche di penetrazione commerciale, le aziende possono ritenere giustamente, poiché le politiche di penetrazione vanno viste anche con riferimento ad un'utilità differita, di rinunciare ad utili immediati, pur di acquisire commesse giudicate strategiche dal punto di vista della presenza permanente delle aziende su certi mercati.

E ciò è tanto più vero quando si consideri che lo stesso decreto, cui l'onorevole Onorato si riferisce con grande onestà

intellettuale, prevede per queste ipotesi alcune procedure speciali di approfondimento, che demandano ad un comitato interministeriale, di cui fanno parte le amministrazioni competenti (tesoro, esteri e difesa), la possibilità di prescindere da una valutazione puramente ragionieristica, per far prevalere le ragioni delle strategie commerciali di lungo periodo.

Ho voluto solo fare queste osservazioni, ma altre se ne potrebbero aggiungere, per confermare l'adesione del Governo alla proposta fatta dall'onorevole Piro che mi è parsa, anche, essere alla base delle preoccupazioni dei colleghi intervenuti in precedenza, cioè di trovare una sede, che mi pare sia quella della Commissione difesa, per una definizione che, mentre garantisce trasparenza, non pone però le aziende italiane in una condizione di menomazione e di minore competitività nei confronti dell'agguerrita concorrenza internazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, dopo le dichiarazioni del ministro Capria, mantiene il suo emendamento 1.18?

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, essendo stato invitato a ritirare l'emendamento 1.18, devo spiegare brevemente per quali ragioni io non ritenga che siano stati portati argomenti validi in favore di tale ritiro. Anzi, ringrazio a questo proposito i colleghi socialdemocratici, e in particolare il presidente Reggiani, per avere molto limpidamente espresso il loro parere.

Gli argomenti portati dal collega Piro e dal ministro Capria veramente non mi convincono. Gli argomenti sono tre. In primo luogo, c'è una proposta di legge relativa al commercio delle armi, nel cui ambito si può inserire una disciplina di questo genere. Ma tale disciplina ancora non è stata inserita. Faccio notare che il nostro emendamento si riferisce alla disciplina delle intermediazioni in tutto il commercio internazionale e non nel settore specifico del settore delle armi.

Quindi, la norma (che mi auguro verrà, ma che ancora non c'è) da inserire nella legge sulle armi non copre tutto il mio emendamento.

Il secondo argomento è il seguente: il nostro emendamento si inserisce in una delega legislativa e, quindi, potrebbe ritardare una disciplina anticipata in una legge ordinaria. Io credo che questo sia veramente, me lo consentirà il collega Piro, un argomento pretestuoso (lo dico con tutta onestà), perché nulla impedisce che nell'attesa della delega altre leggi in settori specifici come quello del commercio delle armi introducano discipline in materia.

Con il terzo argomento si sottolinea che la direttiva Cossiga che io ho citato è una direttiva che affidava ad un comitato ministeriale la valutazione e, quindi, l'applicazione di questi parametri. Ma il nostro emendamento non esclude assolutamente che questo comitato ci sia, anzi lo presuppone, come presuppone tutto l'apparato amministrativo che deve gestire la disciplina che vogliamo introdurre.

A me pare, mi sia consentito di dirlo, che queste tardive manifestazioni di disponibilità siano prive di fondamento. Non dico che esse nascondano una volontà contraria, ma esse non sono tali da indurmi a ritirare l'emendamento 1.18.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Prendo la parola soltanto per annunciare che il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore dell'emendamento Onorato 1.18.

Per non far perdere tempo all'Assemblea, annuncio altresì che il mio gruppo voterà contro il successivo emendamento Violante 1.2, che ci sembra riduttivo. Al contrario, l'emendamento Onorato 1.18 ci sembra completare la materia, dando a questo aspetto estremamente delicato una disciplina la cui esigenza è largamente avvertita dalla pubblica opinione e che crediamo debba entrare nell'ordinamento giuridico italiano.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Onorato 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	394
Votanti	390
Astenuti	4
Maggioranza	196
Voti favorevoli	214
Voti contrari	176

(La Camera approva — Applausi).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloi Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco

Azzolini Luciano
 Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Binelli Gian Carlo
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo
 Calamida Franco
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore

Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo

Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlatò Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Usellini Mario
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Capria Nicola
 Rosini Giacomo
 Rossattini Stefano
 Tassi Carlo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Bogi Giorgio
 Cavigliasso Paola
 Corti Bruno
 Lagorio Lelio
 Lattanzio Vito
 Massari Renato
 Santarelli Giulio
 Signorile Claudio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Violante 1.2 è assorbito a seguito della precedente votazione.

Pongo in votazione l'emendamento 1.36 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Violante 1.27 e Bianchi di Lavagna 1.30.

Onorevole Onorato, accoglie l'invito dell'oratore a ritirare il suo emendamento 1.19?

PIERLUIGI ONORATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pedrazzi Cipolla, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 1.3?

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bochicchio Schelotto 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lanfranchi Cordioli 1.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bottari 1.7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Trabacchi 1.8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero segnalare un errore di stampa circa l'emendamento Trabacchi 1.8 testé approvato.

PRESIDENTE. Dica pure, onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Non si tratta di informazioni «di carattere valutario». ma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

«di interesse valutario». La modifica è nell'articolo determinativo «le», che va premesso al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Non so se in questo modo cambi il significato della norma. Comunque in sede di coordinamento prenderemo senz'altro in esame la questione.

LUIGI DINO FELISETTI. Relatore. Mi pare che abbia ragione il Presidente, per questo motivo. Il testo della Commissione era: «informazioni di interesse valutario»; l'emendamento Trabacchi 1.8 si propone di sostituirlo con: «le informazioni di carattere valutario». Tutta la questione è sull'articolo «le».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in sede di coordinamento vedremo insieme se ne conseguono variazioni di sostanza nel qual caso resta evidentemente quello che abbiamo approvato.

Onorevole Bianchi di Lavagna, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 1.31?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, ritiro questo emendamento avendo riscontrato nella discussione svoltasi in Commissione un atteggiamento di contrarietà su di esso, che per altro non riguarda il merito.

L'opinione del Comitato dei nove e della Commissione è nel senso che il principio recato dall'emendamento può essere espunto dalla legge di delega essendo già presente in altre norme dell'ordinamento. Quindi il ritiro dell'emendamento non significa che, in qualche misura, il legislatore non intenda far proprio tale principio, ma significa che esso, comparando già in altre norme dell'ordinamento vigente, può non essere ripetuto in questa sede.

PRESIDENTE. La ringrazio di questo opportuno chiarimento, onorevole Bianchi di Lavagna.

Pongo in votazione l'emendamento Macis 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento De Gregorio 1.10 se intendono accedere alla richiesta di ritirarlo.

ANTONIO DE GREGORIO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Onorato 1.20, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pedrazzi Cippola 1.11. Chiedo ai presentatori se intendano ritirarlo.

MARIO POCHETTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non erro, il successivo emendamento Onorato 1.23 è stato ritenuto assorbito dagli emendamenti 1.34 della Commissione e Onorato 1.21.

PIERLUIGI ONORATO. È così, signor Presidente; ritiro pertanto il mio emendamento 1.23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.34 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato 1.21, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Macis 1.12 risulterebbe assorbito dall'emendamento 1.35 della Commissione, che deve essere posto in votazione. È dello stesso avviso, onorevole Macis?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

FRANCESCO MACIS. Sì, signor Presidente. Lo ritiro perché considero il suo contenuto assorbito dall'emendamento 1.35 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi di Lavagna, accetta l'invito della Commissione a ritirare il suo emendamento 1.32?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Sì, signor Presidente, ed intendo motivarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Lo scopo del mio emendamento era quello di eliminare dal nostro ordinamento una clamorosa anomalia, quale la previsione di sanzioni che raggiungono un ammontare fino a sei volte superiore a certi importi, con una escursione tra sanzione minima e sanzione massima che lascia all'autorità amministrativa una discrezionalità a mio modo di vedere intollerabile.

La Commissione mi ha invitato a ritirare l'emendamento, cosa che faccio di fronte all'impegno, assunto dal Governo, di orientarsi nella legge delegata verso sanzioni amministrative che tolgano margini di discrezionalità così abnormi. Sono le ragioni per le quali aderisco alla richiesta che mi è stata rivolta di ritirare il mio emendamento 1.32.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.35 della Commissione, accettato dal Governo...

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, già in altra occasione ci siamo permessi, per un precedente emendamento, di chiedere che il testo degli emendamenti della Commissione venga distribuito. Noi non lo possediamo. Prima di

votare, dovremmo poter conoscere gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Mi meraviglio, onorevole Pazzaglia, che non sia stato dato a lei il fascicolo relativo, che è fotocopiato e stampato. Si tratta di un fascicolo a parte, successivamente pervenuto alla Presidenza, che lo ha fatto fotocopiare e distribuire. A lei non è pervenuto?

MIRKO TREMAGLIA. Per la verità, il fascicolo dovrebbe essere in possesso di tutti i deputati.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, stava parlando il presidente del suo gruppo.

ALFREDO PAZZAGLIA. La Presidenza ha disposto che il fascicolo venisse distribuito, ciò non toglie che potrebbe non essere giunto a noi...

PRESIDENTE. Lo ammetto senz'altro. Comunque l'emendamento era già in votazione, e del resto, si tratta di un emendamento di palese semplicità.

Pongo in votazione l'emendamento 1.35 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Onorato 1.22, non accettato dalla Commissione, né dal Governo. Onorevole Onorato, mantiene l'emendamento?

PIERLUIGI ONORATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato 1.24, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Onorato, il relatore ha in precedenza rilevato che sul suo emenda-

mento 1.25 potrebbero sussistere dubbi in ordine all'ammissibilità. Le chiedo preliminarmente se intende mantenere l'emendamento.

PIERLUIGI ONORATO. Per coerenza con l'atteggiamento del mio gruppo nella materia del controllo parlamentare sull'esercizio della delega legislativa, mantengo l'emendamento, il quale rappresenta una posizione che ritengo abbia piena validità. Per altro, avverto che non abbiamo richiesto lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Onorato. La Presidenza ritiene ammissibile l'emendamento Onorato 1.25, e pertanto lo pongo in votazione, avvertendo che non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Violante 1.14, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo votare ora l'emendamento Onorato 1.26.

PIERLUIGI ONORATO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 1.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Bianchi di Lavagna, mantiene il suo emendamento 1.33, del quale era stato sollecitato il ritiro?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e chiedo di poterne spiegare i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Il Comitato dei nove, di fronte a questo emen-

damento, ha suggerito in alternativa la presentazione di un ordine del giorno. Accogliendo tale suggerimento, preannunzio che presenterò tra qualche istante alla Presidenza un ordine del giorno del seguente tenore: «La Camera impegna il Governo ad operare in modo che le norme delegate emanate in forza della presente legge e le norme del testo unico, di cui la legge pure prevede l'emanazione, entrino in vigore a decorrere dalla medesima data».

Consequentemente, ritiro il mio emendamento 1.33, chiedendo che a tempo debito sia posto in votazione l'ordine del giorno che mi accingo a presentare.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bianchi di Lavagna.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 1, nel suo complesso, avverto la Camera che si è registrato il pieno accordo del relatore e della Commissione nel considerare che le parole sostitutive introdotte dall'emendamento Trabacchi 1.8 debbano essere le seguenti: «le informazioni di interesse valutario», anziché le seguenti: «le informazioni di carattere valutario».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 1 l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Onorevole Presidente, noi repubblicani voteremo a favore, come è ovvio in questa fase della elaborazione normativa, sull'articolo 1 del provvedimento, nel testo risultante dai voti già espressi dalla Assemblea.

Forse non era neanche necessario introdurre modifiche, e tuttavia, una volta che ciò è avvenuto, tali modifiche hanno carattere migliorativo e non possono, quindi, in alcun modo porre in dubbio il nostro assenso al provvedimento.

Vorrei aggiungere, per quanto riguarda l'emendamento approvato riguardante i limiti di mediazione ed il carattere obiettivo delle transazioni valutarie che, a nostro avviso, esso non era necessario. Di ciò non perché noi non siamo sensibili a tale esigenza — va da sé, riguarda tutti ed in

particolare noi repubblicani siamo sensibilissimi su questo punto — ma perché ci sembrava meglio attendere, come metodo di legiferare, un provvedimento *ad hoc*, e per il momento stare nel sistema che, del resto, il Governo aveva visto emergere dal meditato ed a lungo elaborato voto del Senato. Pur tuttavia, una volta che tale norma etico-politica risulta esplicitata, non la consideriamo certamente tale da modificare il nostro giudizio complessivo sull'articolo 1.

In particolare confermiamo il nostro giudizio secondo cui, con tale articolo, viene meditatamente introdotto un adeguamento della nostra legislazione a quella dei paesi più avanzati e a quella comunitaria. In sostanza, come anche il relatore ha ampiamente motivato e ribadito, da un sistema di divieti che poteva creare ampie e discutibili discrezionalità, passiamo ad un sistema di libertà, ma in relazione a questo vengono, di volta in volta, stabiliti i divieti motivati e legittimi che saranno sottoposti al controllo da parte del giudice amministrativo.

Questo per noi, onorevole Presidente, ha estrema importanza. Riteniamo che questo provvedimento, mentre sgombererà il campo da tanti relitti di legislazioni che si sono volta per volta intersecati, mentre risponderà alla attuale situazione che è di migliorato assetto della nostra economia ed anche di prospettive tali da non rendere indispensabile una difesa assidua e dura della moneta, renderà più intelligente, più agevole e più elastico l'intervento dell'amministrazione.

In funzione di questo le norme dovranno essere redatte. L'insieme di norme delegate metterà a seria prova il Governo ma anche gli organismi di controllo e di attuazione.

Queste le ragioni del nostro voto favorevole sull'articolo 1, nella sua formulazione finale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi di Lavagna. Ne ha facoltà.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, ho chiesto al mio gruppo di consentirmi questa dichiarazione di voto per chiarire un aspetto specifico, dal momento che non mi è stato possibile farlo prima a causa di un disguido nella organizzazione dei lavori ed in particolare dei miei impegni personali.

Avevo presentato un emendamento (è il primo che l'Assemblea ha discusso e poi, in mia assenza, votato. Nessuno, infatti, lo aveva ritirato. Ero io l'unico ad averne la disponibilità) che sembrava porsi in contraddizione con un punto qualificante del provvedimento, e precisamente con la lettera a) dell'articolo 1 di cui ora stiamo discutendo.

L'Assemblea ha respinto l'emendamento, ma terrei a chiarire che l'intendimento che mi ero proposto di realizzare era semplicemente di dare un ordine diverso, e per qualche aspetto più pregnante, ad alcuni dei criteri su cui si basa tutta la delega legislativa contenuta nell'articolo 1.

Questi principi sono sostanzialmente tre. Il principio della libertà dell'attività economica, che rappresenta la novità fondamentale del provvedimento; principio che per altro si dispiega all'interno dell'ordinamento e si dispiegherà all'interno delle leggi delegate con altri due con i quali dovrà misurarsi e fare i conti: il principio del monopolio dei cambi e quello del controllo valutario dei flussi.

Questi concetti sono inseriti nel testo approvato dal Senato e proposto dal Governo ed erano inseriti, anche se in un ordine diverso, nel mio emendamento che avrei ritirato se fossi stato presente in aula.

È questo uno di quei classici casi nei quali invertendo l'ordine dei fattori, il risultato non cambia; questa inversione dell'ordine dei fattori avrebbe evitato che si creasse nel paese l'attesa di una legge più liberalizzatrice di quella che in realtà non sarà.

Noi liberalizziamo i rapporti commerciali con l'estero all'interno di un sistema di controllo che consenta alla azienda Italia di avere il controllo della gestione

di questi movimenti. Quindi, una libertà che si realizza nel mantenimento di strumenti che consentano al sistema nel suo complesso la possibilità di intervenire qualora lo stato dei conti con l'estero richieda interventi e limitazioni. Questo intendevo dire ed è in questo senso che esprimo il voto favorevole della democrazia cristiana (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, il voto del gruppo socialdemocratico sarà naturalmente favorevole, ma l'articolo 1 contiene tredici grandi filoni di una casistica che è estremamente complessa. Tuttavia la previsione dell'articolo 2 riguarda la regolamentazione di questa materia mediante diversi decreti. Non abbiamo nulla da accipire in proposito, ma poiché all'articolo 3 è prevista la redazione di un testo unico in omaggio alla certezza del diritto in questa materia come in quella tributaria, a costo di essere monotoni insistiamo nel chiedere e nell'invocare la redazione di testi unici che consentano la realizzazione di questo obiettivo.

Non dobbiamo dimenticare che una legislazione evanescente favorisce soltanto gli operatori disonesti e si traduce in «stangata» alla cieca nei confronti di coloro che viceversa vogliono rispettare la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

«L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e dall'articolo 2 della legge 8 ot-

tobre 1976, n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, e modificato dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. — Chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di un triennio, in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilità e attività costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attività del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti.

La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con più omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con le pene previste nel primo comma, quando il valore della valuta estera supera complessivamente i 100 milioni di lire.

Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del primo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

comma del presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nei casi previsti dai commi precedenti, quando il valore dei beni che costituiscono oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nello stesso termine di cui all'articolo 1, norme penali in materia valutaria sostitutive di quelle vigenti in conformità con i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di delitti punibili con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni, per le condotte di:

1) esportazione clandestina di valuta nazionale od estera, titoli di credito, titoli azionari od obbligazioni o comunque mezzi di pagamento;

2) esportazione di mezzi valutari ovvero costituzione da parte del residente di attività o disponibilità valutarie all'estero mediante sottofatturazione di merci esportate o sovrapproduzione di merci esportate o sovrapproduzione di merci importate o con qualsiasi altro mezzo fraudolento;

3) omessa cessione, da parte del residente, all'Ufficio italiano cambi, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del relativo termine, di valuta estera comunque acquisita, detenuta nel territorio nazionale;

4) costituzione di persone giuridiche

o enti esteri ovvero assunzione di partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri anche non riconosciuti dalla legge italiana, da parte del residente che fa apparire, al fine di commettere i fatti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) o per realizzare un'evasione fiscale, beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti;

5) compimento di operazioni valutarie con l'estero non per il tramite degli organi a ciò abilitati;

b) subordinazione della punibilità dei fatti di cui alla lettera a) alla circostanza che il valore dei beni esportati o non ceduti all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero o esterovestite ovvero il compimento di operazioni valutarie con l'estero non per il tramite degli organi abilitati, superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di cento milioni di lire; previsione che quando il suddetto valore non supera i cento milioni di lire, i fatti sopra descritti siano puniti con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;

c) previsione, per tutte le ipotesi di delitto di cui alla precedente lettera a), dell'irrogazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) previsione di contravvenzioni punibili con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a venti milioni di lire in relazione alle seguenti condotte:

1) omessa o irregolare tenuta della contabilità valutaria, quale prevista nella disciplina amministrativa;

2) omessa denuncia alle autorità valutarie, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera a), n. 2, di attività o disponibilità esistenti all'estero, quando un obbligo di denuncia sussista alla stregua della normativa amministrativa in materia;

3) agevolazione dolosa o colposa dei fatti di cui alla lettera a) da parte dell'amministrazione o del dipendente di una azienda o istituto di credito;

e) previsione, anche al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), della punibilità con le sanzioni amministrative di cui alle norme vigenti delle condotte tenute in violazione dei divieti e dei limiti posti con decreto ministeriale.

2. 1.

VIOLANTE, MACIS.

Sostituirlo con il seguente:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nello stesso termine di cui all'articolo 1, norme penali in materia valutaria sostitutive di quelle vigenti in conformità con i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di delitti punibili con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni, per le condotte di:

1) esportazione clandestina di valuta nazionale ed estera, titoli di credito, titoli azionari od obbligazioni o comunque mezzi di pagamento;

2) esportazione di mezzi valutari ovvero costituzione da parte del residente di attività o disponibilità valutarie all'estero mediante sottofatturazione di merci esportate o sovrapproduzione di merci importate o con qualsiasi altro mezzo fraudolento;

3) omessa cessione, da parte del residente, all'Ufficio italiano cambi, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del relativo termine, di valuta estera comunque acquisita, detenuta nel territorio nazionale;

4) costituzione di persone giuridiche o enti esteri ovvero assunzione di partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri anche non riconosciuti dalla legge italiana, da parte del residente che fa apparire, al fine di commettere i fatti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) o per realizzare un'evasione fiscale, beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti:

5) compimento di operazioni valutarie con l'estero non per il tramite degli organi a ciò abilitati;

b) subordinazione della punibilità dei fatti di cui alla lettera a) alla circostanza che il valore dei beni esportati o non ceduti all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero o esterovestite ovvero il compimento di operazioni valutarie con l'estero non per il tramite degli organi abilitati superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di cento milioni di lire; previsione che quando il suddetto valore non supera i cento milioni di lire, i fatti sopra descritti siano puniti con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;

c) previsione, per tutte le ipotesi di delitto di cui alla precedente lettera a), dell'irrogazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) previsione di contravvenzioni punibili con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a venti milioni di lire in relazione alle seguenti condotte:

1) omessa o irregolare tenuta della contabilità valutaria, quale prevista nella disciplina amministrativa;

2) omessa denuncia alle autorità valutarie, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera a), n. 2, di attività o disponibilità esistenti all'estero, quando un obbligo di denuncia sussista alla stregua della normativa amministrativa in materia;

3) agevolazione dolosa o colposa dei fatti di cui alla lettera a) da parte dell'amministrazione o del dipendente di una azienda o istituto di credito;

e) previsione, anche al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), della punibilità con le sanzioni amministrative di cui alle norme vigenti delle condotte tenute in violazione dei divieti e dei limiti posti con decreto ministeriale.

2. 3.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al primo capoverso, sostituire le parole da: Chiunque fino a: legalmente dato, con le seguenti: Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, con una sola azione o con più azioni compiute nel corso di un triennio.

2. 2.

ONORATO, MANNUZZU, RUSSO.

Al primo capoverso, dopo le parole: Chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di un triennio, aggiungere le seguenti: senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta e dalla entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 1.,

2. 6.

ANTONI, POCHETTI.

Al primo capoverso, sostituire le parole: in violazione di un divieto legalmente dato, con le seguenti: senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta.

2. 5.

BIANCHI DI LAVAGNA.

Al primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Per residente si intende chiunque non abbia stabilito la propria residenza all'estero, anche di fatto, continuamente da almeno sei mesi.

2. 4.

PONTELLO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Violante 2.1, Onorato 2.3 e 2.2, Antoni 2.6 e Bianchi di Lavagna 2.5.

La Commissione esprime altresì parere contrario nell'emendamento Pontello 2.4, che per altro risulta il presentatore voglia ritirare per trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti, cominciando dagli identici emendamenti Violante 2.1 e Onorato 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Colleghi, stiamo parlando di sanzioni penali in materia di violazione di leggi valutarie; si tratta quindi di materia di un certo rilievo.

Il testo del Governo propone l'applicazione di sanzioni penali ogni qualvolta vi sia violazione di un divieto legalmente dato. Questa espressione, a nostro avviso, è eccessivamente elastica, non offre garanzie per il cittadino, ed è suscettibile di creare conflitti tra giudici e Governo, perché qualche giudice potrebbe voler sindacare se il divieto di cui si tratta sia stato o no legalmente dato, con ciò creando elementi di confusione.

Inoltre, per quanto riguarda la situazione attuale, resterebbe comunque la liberalizzazione dell'esportazione di valuta fino a 100 milioni. Nulla cambia, dunque, dal punto di vista della franchigia: il problema di fondo è stabilire garanzie per i cittadini ed evitare conflitti tra i poteri dello Stato. Sosteniamo perciò il nostro emendamento, che offre elementi di chiarezza su questa materia.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

PRESIDENTE. Comunico che è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Violante 2.1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Violante 2.1 e Onorato 2.3, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

MARIO POCHETTI. Dichiaro chiusa la votazione!

PRESIDENTE. No, onorevole Pochetti: sono io a decidere quando dichiarare chiusa la votazione. *(Proteste del deputato Pochetti)*. No, no, non aspettiamo nessuno, onorevole Pochetti.

Onorevole Pochetti, siccome lei era fuori posto, volevo attendere che vi tornasse per la votazione.

MARIO POCHETTI. No, signor Presidente, io avevo già votato!

PRESIDENTE. Va bene.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	354
Astenuti	19
Maggioranza	178
Voti favorevoli	171
Voti contrari	183

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Onorato 2.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Antoni 2.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti questo emendamento riprende un'opinione unanimamente espressa, in sede consultiva, dalla Commissione finanze e tesoro, tant'è che il successivo emendamento Bianchi di Lavagna 2.5 formula in sostanza la stessa proposta.

È un punto che vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi, perché ritengo che la soluzione cui tutti insieme abbiamo lavorato meriti di essere approvata. In realtà, con le nuove norme, in gran parte delegate, vengono disposte due sostanziali modificazioni dell'attuale ordinamento: la prima è che la perseguibilità è spostata dalla cifra di 5 milioni ogni volta a quella di 100 milioni in un triennio; la seconda è che con l'entrata in vigore dei decreti delegati la punibilità discende dal fatto che si sia operato o meno in violazione di una specifica norma indicata dalla legge valutaria. Queste norme, lo ripeto, saranno operanti solo nel momento in cui verranno emanati i decreti delegati.

In tale contesto l'emendamento da noi presentato, così come quello del collega Bianchi di Lavagna, propone che si applichi immediatamente il *plafond* di 100 milioni nel triennio, rinviando invece la punibilità dell'illecito all'emanazione dei decreti delegati, cioè sulla base di un diritto positivo certo.

Per tali ragioni ritengo che la nostra proposta, che ha trovato unanime consenso in sede di Comitato ristretto, possa trovare l'approvazione dei colleghi degli altri gruppi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elektro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

nico, sull'emendamento Antoni 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli	181
Voti contrari	210

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo

Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele

Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzianni Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe

Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbe Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Violante 2.1 e Onorato 2.3:

Aloi Fortunato
 Alpini Renato
 Berselli Filippo
 Boetti Villanis Audifredi
 Fini Gianfranco
 Florino Michele
 Maceratini Giulio
 Manna Angelo
 Martinat Ugo
 Matteoli Altero
 Miceli Vito
 Parigi Gastone
 Parlato Antonio
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Rauti Giuseppe
 Rubinacci Giuseppe
 Servello Francesco
 Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Bogi Giorgio
 Cavigliasso Paola
 Corti Bruno
 Lagorio Lelio
 Lattanzio Vito
 Massari Renato

Santarelli Giulio
 Signorile Claudio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. È da considerarsi precluso.

PRESIDENTE. Perché lo ritiene precluso, onorevole Felisetti?

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore. Perché l'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5 riproduce in modo identico parte dell'emendamento Antoni 2.6 testé respinto.

PRESIDENTE. Effettivamente, mi pare che l'emendamento Antoni 2.6 contenga in più l'indicazione dell'entrata in vigore dei decreti, ma in sostanza la disposizione è uguale a quella avanzata dall'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non ritengo, signor Presidente, che questo emendamento possa essere considerato precluso, e ciò per le stesse ragioni per le quali nello stampato esso è collocato dopo l'emendamento Antoni 2.6, che conteneva qualcosa di più, un qualcosa che valeva a limitare il termine iniziale di efficacia temporale della disposizione.

Stando così le cose, signor Presidente, o si decideva di votare l'emendamento Antoni 2.6 per parti separate, naturalmente votando per prima la limitazione all'entrata in vigore (ed in questo caso la parte residua dell'emendamento Antoni 2.6 e l'intero emendamento Bianchi di Lavagna 2.5 sarebbero stati identici), oppure, non essendosi fatto così, ed essendosi votato per intero l'emendamento An-

toni 2.6, non si può far altro ora che votare l'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5, che è il meno lontano dal testo di riferimento.

Dico questo perché la destra è favorevole all'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5, mentre non lo era all'emendamento Antoni 2.6, proprio perché conteneva la limitazione di cui ho detto. Considerare dunque l'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5 precluso non risponde a quelle esigenze di chiarezza che devono essere sempre tenute presenti per le votazioni dell'Assemblea: non si può prima votare un emendamento che contiene tante cose e poi non farne votare un altro che ne contiene alcune di meno.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Pazzaglia, che l'emendamento dell'onorevole Antoni è composto da due parti ben distinte e unite tra loro da una congiunzione «e». Insomma, esso chiede due cose, la prima delle quali è chiesta anche dall'emendamento 2.5 Bianchi di Lavagna. Essendo dunque l'emendamento Antoni 2.6 stato bocciato, esso ha per così dire trascinato nella bocciatura anche l'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5, la cui sostanza coincide con quella della prima parte dell'emendamento Antoni. Questa è la ragione per cui considero precluso l'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Non intendo, signor Presidente, discutere le conclusioni cui lei è giunto, ma le faccio notare che è prassi costante di questa Camera di votare insieme gli emendamenti identici. Il fatto che lei non abbia in questo caso posto insieme in votazione gli emendamenti Antoni 2.6 e Bianchi di Lavagna 2.5 dimostra che è stata attribuita all'ultima parte dell'emendamento Antoni un'importanza tale da non consentire di votarlo insieme all'altro. E mi meraviglia che ora il se-

condo emendamento non venga posto in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento Antoni 2.6 è stato votato prima dell'altro innanzitutto perché era più lungo, e poi perché in realtà chiedeva due cose, una delle quali era chiesta anche nell'emendamento Bianchi di Lavagna. Se l'emendamento Antoni fosse stato approvato, il secondo emendamento sarebbe stato giudicato assorbito dal primo. Siccome però l'emendamento Antoni 2.6 è stato bocciato, ha trascinato con sé nella bocciatura anche l'emendamento Bianchi di Lavagna 2.5, visto che la prima parte dell'emendamento Antoni è assolutamente identica all'intero emendamento Bianchi di Lavagna. Non potevo d'altra parte, onorevole Pochetti, votare insieme i due emendamenti proprio perché nel primo vi era qualcosa di più.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pontello 2.4.

CLAUDIO PONTELLO. Lo ritiro, signor Presidente, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno avente lo stesso contenuto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pontello.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, che è del seguente tenore:

«Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo la parola: "viola" è inserita l'altra: "dolosamente"».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

VIOLANTE. MACIS.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Sopprimere l'articolo 3.

3. 2.

TASSI.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Informo che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo. Trattandosi di emendamenti interamente soppressivi si dovrà tuttavia procedere alla votazione sul mantenimento dell'articolo 3, di cui è stata chiesta la soppressione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, credo che una spiegazione sia utile per l'Assemblea. Siamo in presenza di due emendamenti, uno degli onorevoli Violante e Macis ed un altro dell'onorevole Tassi, che chiedono entrambi la stessa cosa, cioè di sopprimere interamente l'articolo 3. Lei ha giustamente detto all'Assemblea che avrebbe posto in votazione il mantenimento dell'articolo e, pertanto — lo dico io, se sbaglio mi corregga — coloro che sono favorevoli agli emendamenti soppressivi dovranno votare contro il mantenimento dell'articolo. Ho voluto rilevarlo, perché mi pare si stesse creando qualche confusione.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, onorevole Pazzaglia. Avrei dovuto dire io quanto ha detto lei, la ringrazio moltis-

simo, perché questa spiegazione è assolutamente opportuna.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	394
Maggioranza	198
Voti favorevoli	197
Voti contrari	197

(È respinto).

L'articolo 3 è pertanto soppresso.

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo

Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriana
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno

Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Angela
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippio Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Parlato Antonio

Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir

Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbe Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Tubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Vasco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Cavigliasso Paola
Corti Bruno
Lagorio Lelio
Lattanzio Vito
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«Nell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente:

“L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore è inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti”».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

Al capoverso, sopprimere le parole: e fiscali.

4. 2.

ONORATO, MANNUZZU, RIZZO.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Nell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 159, all'ultimo comma, le parole: «ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro del tesoro e al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi».

4. 01.

RIZZO, ONORATO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Onorato 4.1 e 4.2; auspico, tuttavia, che essi vengano ritirati.

La Commissione è, altresì, contraria all'articolo aggiuntivo Rizzo 4.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

NICOLA CAPRIA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, accoglie l'invito a ritirare i suoi emendamenti 4.1 e 4.2?

PIERLUIGI ONORATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

I presentatori insistono per la votazione dell'articolo aggiuntivo Rizzo 4.01?

ALDO RIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rizzo 4.01, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 5, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

«È abrogato l'articolo 1-bis aggiunto, con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

ONORATO, MANNUZZU.

Qual è il parere della Commissione?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, mantiene il suo emendamento?

PIERLUIGI ONORATO. Sì, signor Presidente.

MARIO POCHETTI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Essendo stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo, procederemo alla votazione del mantenimento dell'articolo 5.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 5, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	401
Maggioranza	201
Voti favorevoli	216
Voti contrari	185

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo

Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale

Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Puja Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Sanese Nicola
 Sangalli Carlo
 Sanguineti Mauro Angelo
 Sanlorenzo Bernardo
 Sannella Benedetto
 Santini Renzo
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Sapia Francesco
 Sarti Adolfo
 Satanassi Angelo
 Savio Gastone
 Scarlato Guglielmo
 Scovacricchi Martino
 Senaldi Carlo
 Seppia Mauro
 Serafini Massimo
 Serrentino Pietro
 Servello Francesco
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Soave Sergio
 Sodano Giampaolo
 Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Stegagnini Bruno
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Tiraboschi Angelo
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Bogi Giorgio
 Cavigliasso Paola
 Corti Bruno
 Lagorio Lelio
 Lattanzio Vito
 Massari Renato
 Santarelli Giulio
 Signorile Claudio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli articoli 6 e 7 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 6

«Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, di una loro circostanza o della responsabilità dell'imputato.

Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale.

La cognizione dei reati previsti dal presente decreto appartiene al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento».

(È approvato).

ART. 7

«Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattito, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

«Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5. — Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti

rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto”».

È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: In caso di rifiuto o quando sussiste il fondato motivo di ritenere che la documentazione da trasmettere in copia possa essere incompleta, possono procedere a perquisizione e richiedere copia della documentazione rinvenuta.

8. 1.

RIZZO, ONORATO.

Qual è il parere della Commissione?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare il loro emendamento; in caso contrario il parere della Commissione è negativo.

PRESIDENTE. Il Governo?

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, mantiene il suo emendamento?

ALDO RIZZO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli 9, 10, 11 e 12 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello del Senato:

ART. 9.

«Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ART. 8. — Le sanzioni di carattere amministrativo prescritte in materia valutaria dalle leggi vigenti non si applicano ai fatti previsti come reato dal presente decreto. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia stata già irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima è comunque irrevocabile e si converte nella sanzione pecuniaria penale nei limiti della sanzione stessa. Le cause estintive del reato e della pena non importano l'estinzione della sanzione amministrativa già irrogata.

Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente decreto, il giudice, fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale, ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, determina con proprio decreto le modalità di devoluzione allo Stato dei beni di cui al precedente comma, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana, da versare al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il sequestro eseguito ai fini penali opera anche agli effetti previsti dall'articolo 3, terzo comma, ultima parte, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380.

Con la sentenza di assoluzione pronunciata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.

Nel caso previsto nella seconda parte del precedente comma, gli effetti del sequestro amministrativo cessano automaticamente ove, entro 90 giorni dalla avvenuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei cambi non provveda alla comunicazione del processo verbale di accertamento dell'illecito amministrativo”.

(È approvato).

ART. 10.

«1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore, entro 120 giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra la ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera a).

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.

3. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di versamento delle somme di cui al precedente comma 2.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro 120 giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. Nel processo verbale di accertamento è quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i 365 giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede.

7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresì ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739».

(È approvato).

ART. 11.

«1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo,

disciplinata dall'articolo 10 della presente legge, è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa, purché a tale data non sia stato ancora comunicato il decreto ministeriale di determinazione della sanzione amministrativa o di ammissione al pagamento della somma di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purché, entro 180 giorni ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a versare all'erario dello Stato la somma indicata nell'articolo 10 ed agli altri adempimenti ivi prescritti, ove ne ricorrano i presupposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato è determinato dall'autore dell'illecito sulla base del valore dei beni costituenti oggetto dell'illecito contestato, quale si desume dal processo verbale di accertamento.

3. La cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari si effettua sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessione stessa.

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della presente legge. L'ufficio italiano dei cambi comunica al Ministero del tesoro l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui al presente articolo.

5. Durante l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 120 giorni rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie applicabili agli illeciti di cui al presente articolo».

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

ART. 12.

«La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

impegna il Governo

affinché venga fatta salva, in sede di provvedimenti amministrativi generali, la facoltà del cittadino che abbia stabilito la propria residenza all'estero, anche di fatto, continuativamente da almeno sei mesi, di disporre liberamente di redditi o proventi conseguiti all'estero.

9/2987/1

«CIFARELLI, PONTELLO».

«La Camera,

rilevato che una politica che tenda alla progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitali non deve avere come risultato essenzialmente o soltanto una crescente esportazione di capitali dall'Italia, e che al contrario deve anche proporsi di rendere possibile la mobilitazione di capitali stranieri per il finanziamento degli investimenti necessari allo sviluppo dell'economia italiana;

rilevato altresì che la politica di liberalizzazione dei movimenti di capitali va concepita come elemento essenziale di ripresa e rilancio del processo di integrazione economica internazionale nell'ambito della Comunità economica europea,

impegna il Governo

ad agire affinché grandi progetti di investimento, pubblici e privati, nei campi produttivo e infrastrutturale, vengano definiti e deliberati in modo da mobilitare le risorse finanziarie di cui il paese dispone e da sollecitare il concorso di capitali

esteri, pubblici e privati, al loro finanziamento;

ad assumere in seno agli organi della Comunità economica europea e nei rapporti bilaterali coi paesi membri, le iniziative necessarie affinché il processo di liberalizzazione dei capitali sia accompagnato da progressi rapidi e significativi in direzione di una vera integrazione finanziaria e monetaria nell'ambito della CEE, e del passaggio alla seconda fase dello Sme, con la creazione del Fondo monetario europeo, il pieno riconoscimento dell'ECU come mezzo di riserva e di pagamento internazionale, nella prospettiva della creazione di una vera moneta europea unica.

9/2987/2

«PEGGIO, ANTONI, MACCIOTTA».

«La Camera.

impegna il Governo

ad operare in modo che le norme delegate emanate in forza della presente legge e le norme del testo unico di cui la legge pure prevede la emanazione, entrino in vigore a decorrere dalla medesima data.

9/2987/3

«BIANCHI DI LAVAGNA».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

NICOLA CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo accoglie tutti e tre gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Pontello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Cifarelli 9/2987/1?

CLAUDIO PONTELLO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Peggio, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/2987/2?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

EUGENIO PEGGIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi di Lavagna, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/2987/3?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, insieme agli altri due esaminati nella seduta odierna.

**Votazione
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3166, di cui stamane si è concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1292. — «Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983» *(approvato dal Senato)* (3166).

Presenti e votanti	387
Maggioranza	194
Voti favorevoli	350
Voti contrari	37

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alibrandi Tommaso

Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano .
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo

Cocco Maria
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranch Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste

Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro

Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Cavigliasso Paola
Corti Bruno
Lagorio Lelio
Lattanzio Vito
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 3792.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione finale del disegno di legge n. 3792. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aloi. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Onorevoli colleghi, è ben nota la posizione che il gruppo del Movimento sociale italiano ha assunto in ordine ai comitati nazionali del Consiglio nazionale della ricerche. Siamo stati i primi a chiedere una Commissione d'indagine perché ritenevamo che tutto quello che si è scritto e pubblicato su questo ente avesse un certo significato.

Al di là del fatto che il Governo italiano ha attribuito alla ricerca una parte modestissima del proprio bilancio, volevamo avere idee chiare sull'attività di un ente che gestisce 266 istituti e che, come ha rilevato il presidente del CNR, ha una serie di organismi e di organi di direzione che andrebbero certamente visti in maniera diversa, una serie di strutture che rendono farraginoso e poco agile l'attività del CNR.

Di qui l'esigenza di una riforma organica e globale del Consiglio nazionale delle ricerche. Il ministro Granelli ha indicato nel mese di luglio il termine entro il quale occorre varare una riforma, e questo non giustifica la proroga di novanta giorni del termine entro il quale dovranno celebrarsi le elezioni dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche; comitati che sono già superati e che, a nostro avviso, non vanno prorogati, se non ne modificiamo prima la composizione, tenendo conto anche del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica sulla docenza universitaria prevede nuove figure di professori, tra cui quelle del professore associato e del ricercatore universitario.

Questi sono alcuni dei motivi per i quali voteremo contro questo disegno di legge di conversione, dovendosi dare, a nostro parere, al Consiglio nazionale delle ricerche un respiro diverso perché possa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

svolgere un ruolo di seria attività di ricerca, guardando anche al Mezzogiorno d'Italia, per il quale si continua a destinare cifre irrisorie del settore della ricerca stessa (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

**Votazione
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3792, di cui stamane si è concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1786. — «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» (*approvato dal Senato*) (3792).

Presenti	380
Votanti	379
Astenuti	1
Maggioranza	190
Voti favorevoli	341
Voti contrari	38

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari

Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda

Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbia Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fittante Costantino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lenoci Claudio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco

Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Giocchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlatto Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Tiraboschi Angelo
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Sapio Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Bogi Giorgio
 Cavigliasso Paola
 Corti Bruno
 Lagorio Lelio
 Lattanzio Vito
 Massari Renato
 Santarelli Giulio
 Signorile Claudio

**Si riprende la discussione
 del disegno di legge n. 2987.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione finale del disegno di legge n. 2987.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo scusa ai colleghi per questo mio breve intervento e chiedo scusa anche per le motivazioni che adurrò.

Noi abbiamo avuto un atteggiamento che oso autodefinire di responsabile disposizione a migliorare il testo della legge. Devo riconoscere — e lo riconosco pubblicamente — che qualche miglioramento con i nostri emendamenti si è ottenuto, così come si è ottenuto con l'approvazione di emendamenti presentati da altri gruppi. Però, con altrettanto senso di responsabilità, e con altrettanta — presumo — onestà intellettuale, il gruppo della sinistra indipendente deve dichiarare che le preoccupazioni di carattere costituzionale, che avevano segnato il cammino di questo disegno di legge al Senato ed alla Camera e che sono emerse nei pareri che sono stati espressi dalla Commissione affari costituzionali, dalla Commissione industria e dalla Commissione finanze e tesoro all'unanimità, non sono state completamente dissipate. Queste preoccupazioni concernevano il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, cioè una sufficiente precisazione dei criteri e dei principi direttivi in materia di delega, nonché una sufficiente precisazione della fattispecie di reato, prevista nel testo legislativo, che sembrerebbe in contrasto con il principio di tipicità dell'articolo 25 della Costituzione.

Noi riteniamo, non avendo atteggiamenti di «khomeinismo» neppure nei confronti degli esportatori di valuta, che le garanzie costituzionali debbano essere tenute presenti.

Su tali perplessità di costituzionalità non ci si può esprimere con un'estensione, ma si deve dire sì o no. Noi rite-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

niamo che ancora, purtroppo, anche perché alcuni emendamenti sono stati respinti, la figura di reato sia alquanto indefinita, e quindi sia lasciata ad un'eccessiva discrezionalità amministrativa la penalizzazione o depenalizzazione dei comportamenti degli operatori economici che esportano valuta.

Perciò, con la stessa onestà intellettuale con cui abbiamo contribuito a migliorare il testo del disegno di legge, ritengo doveroso dichiarare il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Dichiaro il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2987, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 316. - Revisione della legislazione valutaria» *(approvato dal Senato) (2987).*

Presenti	402
Votanti	265
Astenuti	137
Maggioranza	133
Voti favorevoli	209
Voti contrari	56

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alibrandi Tommaso
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Barbato Andrea
 Barontini Roberto
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Becchetti Italo
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno
 Botta Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Degennaro Giuseppe
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Ghinani Alssandro
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lenoci Claudio
Lodigiani Oreste
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martino Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Marzo Biagio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Giocchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minervini Gustavo
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Giancarlo

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi

Pujia Carmelo
Quarta Nicola
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia

Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Ferri Franco
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Satanassi Angelo
Serafini Massimo
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zangheri Renato
Zanini Paolo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Cavigliasso Paola
Corti Bruno
Lagorio Lelio
Lattanzio Vito
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico, con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno, che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-

bis del regolamento in relazione al disegno di legge di conversione n. 3817. Poiché la I Commissione Affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 232 del 1986, la deliberazione prevista dal quarto punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata limitatamente al disegno di legge di conversione n. 3817.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: S. 1807. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (approvato dal Senato) (3820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo.

Ricordo che, nella seduta di ieri, la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 134 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 3820.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCIO STRUMENDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento il Governo, adducendo ragioni di straordinaria urgenza e necessità, tenta di affrontare tre questioni. In primo luogo viene prorogata per la quarta volta la gestione commissariale, affidata al sin-

daco di Napoli, per la realizzazione del programma di edilizia residenziale che, iniziato nel 1981, doveva concludersi nel dicembre 1982, ma che è stato per l'ultima volta prorogato sino al 30 aprile 1986. In secondo luogo, vengono conferite al Ministero per la protezione civile, pur in assenza di pericoli imminenti, competenze proprie del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura, relativamente ad interventi sulle coste, sui fiumi e sulle opere pubbliche. In terzo luogo, il decreto è volto a consentire che per l'esecuzione delle opere relative al bacino di carenaggio del porto di Livorno possono venire utilizzati i finanziamenti residui non impegnati a fine 1985, conservandoli quindi fino al 31 dicembre 1986, in conto di residui passivi.

Si tratta, quindi, signor Presidente, di materie differenziate assembleate in un unico provvedimento, secondo un procedimento alieno dai requisiti che in proposito sono previsti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 96-bis del regolamento della Camera, che disciplinano le materie e le forme consentite al Governo per ricorrere alla decretazione di urgenza.

In questo stesso senso si è pronunciata a maggioranza la Commissione e, poi, l'Assemblea del Senato. Ed è per queste ragioni che la Commissione affari costituzionali ha ritenuto, a maggioranza, di esprimere parere contrario circa l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge, ritenendo che esso non possieda quei caratteri che espressamente la Costituzione ed il regolamento prevedono come necessari per il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Si chiede, quindi, di approvare il parere nella formula negativa proposta dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per il coordinamento della protezione civile.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei brevissimamente cercare di dissipare, se possibile, qualche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

equivoco che credo si sia ingenerato al momento della valutazione effettuata dalla Commissione affari costituzionali.

Mi spiego: è vero che il decreto-legge in esame prevede interventi diversi: uno relativo alla prosecuzione dei commissariati di Napoli, l'altro relativo ad interventi di emergenza sul suolo in zone affette da compromissione e rischi di valanga o frana, con conseguente pericolo per la vita delle popolazioni. Quindi, si tratta di provvedimenti diversi, ma sempre attinenti alla materia dei lavori pubblici, in quanto, concernenti le conseguenze di calamità, oppure diretti a scongiurare calamità o catastrofi.

Per quanto riguarda i commissari straordinari di Napoli, è vero che per ben quattro volte ne è stata prorogata l'esistenza, ma è prassi dare loro tempi brevi (anche se i compiti attribuiti ai commissari sono molto impegnativi), per poterli poi prorogare, esercitando meglio in questo modo la funzione di controllo del Parlamento con riferimento a poteri che sono in deroga alle norme ordinarie.

Tuttavia, rendendomi conto dell'osservazione sollevata dal Senato, secondo cui la proroga dei commissari deve ormai rientrare in una procedura stralcio più burocratica, come giustamente suggeriva l'onorevole Geremicca, consentendo il completamento del cosiddetto «piano Valenzi-De Feo», ma senza ingenerare la sensazione che i poteri commissariali persistano con la stessa energia e con la stessa capacità di iniziativa, ricordo che il Governo si è impegnato, accogliendo un ordine del giorno del Senato, a presentare entro la metà di luglio un provvedimento che consenta il rientro della situazione commissariale ed il completamento delle opere.

Per quanto riguarda l'articolo 2 — e concludo — esso non trasferisce competenze dal Ministero dei lavori pubblici alla protezione civile. Al contrario, questa disposizione ha lo scopo, alimentando il fondo della protezione civile, di consentire agli enti locali ed alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di valutazioni di pericolo per le popolazioni tali

da determinare la necessità, se non rimosse entro l'estate (sono le conseguenze delle condizioni atmosferiche particolarmente avverse di questo inverno) lo sgombero di interi abitati (mi riferisco, per esempio, al caso del comune di Carema in Piemonte), di poter effettuare interventi di emergenza su frane e su valanghe, sulla scorta di una valutazione che il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche dà in relazione a situazioni di pericolo.

Per queste ragioni, vorrei pregare di rivedere il parere negativo su un provvedimento che ha veramente motivazioni di urgenza.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, non spetta alla Commissione, a questo punto, rivedere il parere espresso. Approfitto di questa occasione per ribadire che voteremo sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione liberamente, non vincolati da alcun parere della Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 134 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 3820.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	391
Votanti	261
Astenuti	130
Maggioranza	131
Voti favorevoli	187
Voti contrari	74

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo

Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Degennaro Giuseppe
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippò Ugo
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lenoci Claudio
Lodigiani Oreste
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino

Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minervini Gustavo
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Parolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko

Usellini mario

Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Ferri Franco
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanlorenzo Bernardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Satanassi Angelo
Serafini Massimo
Soave Sergio

Tagliabue Gianfranco
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Violante Luciano

Zanini Paolo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bogi Giorgio
Corti Bruno
Lagorio Lelio
Lattanzio Vito
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

**Per lo svolgimento
di una interrogazione.**

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare il Governo affinché risponda ad una mia interrogazione che riguarda i contratti di locazione per gli esercizi commerciali, artigianali e alberghieri. Siamo in presenza di una situazione gravissima: a giorni, a ore, sono attesi una pronuncia ed una decisione del Governo, mentre ci sono artigiani e commercianti costretti a lasciare i locali in cui lavorano. Quel che è peggio, in tutta l'industria alberghiera, di fronte al calo delle presenze avutosi per note vicende legate

anche al terrorismo, e di fronte alla disdetta di tantissime prenotazioni, siamo in assenza di un intervento del Governo dopo la pronuncia della Corte costituzionale.

I colleghi di tutte le parti politiche hanno chiesto una risposta urgente a questa interrogazione perché, dalla sera alla mattina, qualsiasi persona è esposta a richieste di aumento allucinanti.

Presidente, mi rivolgo a lei perché, data la delicatezza della materia, il Governo sia chiamato a rispondere. E mi auguro che possa farlo dopo aver adottato con immediatezza i provvedimenti urgenti richiesti nell'interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi farò senz'altro premura di segnalare la sua richiesta. Anch'io mi auguro che il Governo, anziché venire qui a rispondere alla sua interrogazione, adotti i provvedimenti richiesti.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso con lettere in data 30 aprile 1986 copia delle sentenze nn. 117, 118 e 120, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole 'deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge'» (doc. VII, n. 425);

«L'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente

che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale dei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione;

Ex articolo 27 della legge n. 87 del 1953, la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria» (doc. VII, n. 426);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 98, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore;

non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 98, comma terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 100, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati» (doc. VII, n. 428).

La Corte Costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 30 aprile 1986 le

sentenze nn. 115, 116 e 119 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 74-bis, secondo comma (come introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA)» (doc. VII, n. 423);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA) nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24» (doc. VII, n. 424);

«Cessata la materia del contendere in ordine al ricorso relativo al disegno di legge della regione autonoma Valle d'Aosta approvato il 15 maggio 1979 e riapprovato il 12 luglio dello stesso anno, recante 'provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale'» (doc. VII, n. 427).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti commissioni, competenti per materia: alla IV (doc. VII n. 428), alla VI (doc. VII nn. 423 e 424), alla XIII (doc. VII n. 425), alla XIV (doc. VII n. 427), alla IV e alla XIII (doc. VII n. 426), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di una Risoluzione

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 13 giugno 1986, alle 10:

Discussione del disegno di legge:

S. 1806. — Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (*approvato dal Senato*) (3795).

— *Relatore: D'Aimmo.*
(*Relazione orale.*)

La seduta termina alle 13,25.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 19.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate***RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La IX Commissione,
considerato che:

il sistema della grande viabilità nella parte meridionale e costiera della regione Friuli-Venezia Giulia è costituito dalla autostrada A4 (Venezia-Palmanova-Trieste) e dalla SS 14 della Venezia Giulia, inserita nel piano della viabilità di grande comunicazione con decreto ministeriale in data 20 luglio 1983;

la strada statale svolge anche funzioni di asse portante del sistema insediativo lineare da Latisana a Monfalcone;

l'attraversamento di Monfalcone costituisce il vincolo maggiore alla fluidità del traffico, vincolo che sarà appesantito con la costruzione del grande scalo ferroviario e dell'interporto a Cervignano del Friuli;

va evitato l'attraversamento di Monfalcone e, congiuntamente, va evitata qualsiasi costruzione di nuove strade o auto-

strade nell'area carsica a nord della città in quanto zona paesistica protetta;

la soluzione più corretta è data dalla utilizzazione della tratta autostradale in area carsica tra Villesse e Lisert (termine autostrada) come tratta senza pedaggio sulla quale incanalare il traffico della strada statale 14 proveniente da Cervignano del Friuli;

la connessione tra Cervignano (strada statale 14) e Villesse (A4) è data dalla statale Cervignano-Villesse-Gorizia -:

impegna il Governo:

1) a spostare la barriera dell'autostrada A4 da Lisert ad ovest del casello di Villesse;

2) a liberalizzare la tratta Lisert-Villesse della A4;

3) a utilizzare la statale Villesse-Cervignano come raccordo con la A4 della strada statale 14 e reimmettere il traffico sulla A4 a Monfalcone;

4) a rendere funzionali a questo nuovo tracciato i lavori ANAS nell'area di Cervignano all'incrocio tra SS 14 e SS 352 e migliorare le caratteristiche tecniche, senza variazioni sostanziali di tracciato ma con sezione a Z vie separate, della statale Cervignano-Villesse-Gorizia.

(7-00294)

« POLESELLO, GEREMICCA ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RICCARDI E RIDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che

il tragico incidente verificatosi con l'incendio dell'aliscafo « Freccia di Messina », in navigazione tra Milazzo e le isole Eolie, dove hanno perduto la vita alcune persone, ed altre sono rimaste gravemente ferite, ripropone con drammatica urgenza all'attenzione del Governo e del Parlamento le questioni attinenti la sicurezza nella navigazione;

l'esigenza di garantire, nei trasporti marittimi, il massimo di sicurezza è avvertita dalle popolazioni delle isole e dalle centinaia di migliaia di persone che per ragioni turistiche e professionali, utilizzano questo mezzo di trasporto —:

di fronte al ripetersi, nei trasporti marittimi di incidenti di questo tipo:

a) la meccanica e le cause dell'incidente e il tempo passato per l'arrivo dei mezzi di soccorso;

b) lo stato di efficienza generale che presentava il « Freccia di Messina » prima dell'incidente, accertate dagli organismi competenti;

c) lo stato di efficienza generale dei mezzi navali utilizzati per le attività di traghettiaggio (anzianità dei mezzi, efficienza degli apparati motoristici, degli impianti elettrici ed idraulici, l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio-antincendio, dell'apparato radio e dei sistemi di allarme);

d) i criteri seguiti nella utilizzazione e nella manutenzione di questi mezzi (ore di navigazione, tempi di sosta, metodi di controllo e di manutenzione).

(5-02645)

VISCARDI E BIANCHINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere gli eventuali impedimenti interni e comunitari che si frappongono alla operatività delle leggi n. 49 del 1985 e n. 64 del 1986. (5-02646)

ARMATO, CONTU, CATTANEI, FERRARI MARTE E RUTELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere, alla luce dei più recenti avvenimenti riguardanti le relazioni politiche tra Italia e Libia, qual'è la situazione in ordine —:

a) alla comunità italiana residente in Libia e alle misure adottate per garantirne sicurezza;

b) allo stato dei contratti e degli appalti di lavoro, l'inventario delle pendenze e degli effetti connessi alle misure adottate dal Governo libico;

c) allo stato delle *joint-venture* tra società dei due paesi, e in particolare il tipo di coinvolgimento delle imprese pubbliche (ENI) e di partecipazione di capitale libico in società ed imprese pubbliche e private italiane. (5-02647)

LODI FAUSTINI FUSTINI, DANINI, SANNELLA E LOPS. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* Per sapere — premesso che

negli anni '50 e '60 sono stati licenziati per discriminazione politica e sindacale circa 3.500 lavoratori dipendenti del Ministero della difesa;

nel 1971 fu approvata la legge numero 214 che in parte riparò al danno subito dai cittadini riconoscendo ad essi il diritto alla pensione di anzianità;

in questi giorni con un ritardo di oltre un anno gli uffici provinciali del tesoro stanno compilando i tabulati per l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 141 e che viene segnalato da più parti, a partire da Taranto, che in base a det-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

ta catalogazione questi cittadini non avrebbero diritto alle perequazioni -:

se i ministri competenti intendano procedere ad un urgente e immediato intervento perché siano impartite disposizioni tramite le Direzioni generali dei Ministeri agli uffici provinciali del tesoro per evitare inutili e del tutto ingiustificate discriminazioni. (5-02648)

MARTELOTTI, CAPECCHI PALLINI, PALMIERI E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso

che recentemente il capo di Stato maggiore esercito ha illustrato, in una conferenza svoltasi presso il CASD, le linee di una riforma radicale della struttura e della organizzazione dell'esercito italiano, decisa dal Ministero della difesa e già in corso di attuazione;

che in relazione a detta riforma, già preannunciata nella « nota aggiuntiva » al bilancio della difesa per l'anno 1986, per l'importanza e la complessità delle decisioni che comporta, sarebbe stato opportuno che il ministro della difesa ne avesse fatto oggetto di ulteriore discussione e deliberazione in sede parlamentare;

che ancora una volta, al contrario, il Parlamento viene messo di fronte a fatti compiuti dei quali non resterebbe che prendere atto e con ciò venendo espropriato di propri compiti e prerogative -:

quali sono i motivi per i quali si è ritenuto di dover seguire una prassi quanto mai discutibile;

se il ministro non intenda, ora, riferire in Parlamento sulle linee della riforma in oggetto. (5-02649)

POLIDORI, MOTETTA E MARRUCCI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave e prolungata situazione di incertezza che investe la società Deltasider (Finsider);

se hanno un fondamento le notizie riportate da vari organi di stampa di discussione di singole aziende della Deltasider, attraverso la cessione a privati;

se non giudica tale situazione e tali eventualità in evidente contrasto con gli impegni a suo tempo assunti con le forze sociali e le rappresentanze locali per il risanamento e la riqualificazione del settore dei prodotti lunghi, degli acciai e dei profili speciali, nel quadro della ristrutturazione della siderurgia;

se non ritiene di dover assumere una posizione chiara che, smentendo le notizie di stampa, restituisca certezza alla società Deltasider, ai suoi dirigenti, ai lavoratori ed alle popolazioni interessate e se, in tal senso, non ritiene di dovere informare rapidamente il Parlamento. (5-02650)

BELLOCCHIO E MACIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che uno sciopero congiunto di magistrati e avvocati è stato proclamato per il 17 giugno 1986 al foro di Santa Maria C. V. e in tutte le preture del circondario, per cui, in segno di protesta non sarà tenuta alcuna udienza né civile, né penale, e sarà altresì sospesa ogni attività istruttoria;

richiamati i precedenti documenti del sindacato ispettivo a firma degli interroganti, che, da tempo, vanno denunciando la non funzionalità ed efficienza dell'apparato giudiziario -:

quali iniziative intenda prendere per affrontare e risolvere il problema, non più rinviabile, del carente organico dei magistrati, e ciò al fine di ovviare ad una situazione, degradante non solo per chi la subisce, ma per la stessa amministrazione della giustizia. (5-02651)

CECI BONIFAZI, GELLI E GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che

è estremamente diffuso nel nostro paese l'uso di farmaci antifebbrili che.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

essendo classificati come prodotti da banco, non prevedono l'obbligo di prescrizione medica; essendo noto che molti di tali prodotti, ognuno in relazione alla propria composizione chimica, sono suscettibili di determinare effetti secondari immediati e a distanza anche gravi come ad esempio la sindrome di Rye che colpisce l'età pediatrica ed è mortale in circa il 50 per cento dei casi; venuti a conoscenza che alcuni paesi quali l'Inghilterra, hanno di recente provveduto a ritirare dal commercio uno dei più diffusi di tali farmaci, l'acido acetilsalicilico (aspirina) relativamente alla forma pediatrica, ed altri paesi (USA) hanno da tempo introdotto misure restrittive all'impiego dello stesso farmaco;

onde evitare da un lato una reazione di puro panico emotivo da parte degli utenti che potrebbero per altro essere indotti ad un maggior consumo di antifebbrili diversi dallo acetilsalicilico, ma non per questo meno tossici, dall'altro il persistere di un uso improprio di sostanze non sempre innocue -:

quali iniziative intenda avviare con urgenza:

per svolgere un'intensa opera di educazione sanitaria così come previsto dalla legge n. 833 del 1978 e dalla legge n. 502 del 1985, volta ad informare correttamente la popolazione che non esistono farmaci innocui e che l'uso degli stessi deve sempre essere improntato a grande prudenza; che in presenza o nel sospetto di particolari condizioni patologiche (varicella, virus influenzale) l'acido acetilsalicilico deve essere sconsigliato almeno in età pediatrica, mentre in altre condizioni esso dovrà essere addirittura preferito; che comunque l'impiego di ogni farmaco antifebbrile deve essere mirato sulla conoscenza clinica del paziente;

per fornire precisi dati epidemiologici sulle patologie da farmaci, particolarmente in età pediatrica, quali solo possono derivare dall'attivazione di tutti gli strumenti informativi centrali e soprattutto periferici previsti dalla legge di

riforma sanitaria, purtroppo a tutt'oggi destinati solo a produrre dati relativi alla gestione economica e non a quella sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

(5-02652)

PALMINI LATTANZI, MARTELOTTI, GUERRINI, DIGNANI GRIMALDI E AMADEI FERRETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che

da notizie di stampa si apprende che il ministro Nicolazzi avrebbe dichiarato il proprio assenso per la costruzione di un nuovo tronco dell'Autostrada A-14 tra Giulianova e Cupramarittima per risolvere, in parte, la grave situazione della viabilità sulla strada statale 16, adriatica;

da tempo sono assegnate alla Commissione lavori pubblici due proposte di legge, quella comunista n. 217 e quella di iniziativa regionale n. 422 che affrontano, sebbene in maniera diversa, la questione del traffico sulla SS. 16;

finalmente dal 4 giugno 1986, dopo varie e pressanti richieste, in Commissione è stato avviato l'iter di queste proposte di legge con lo svolgimento della relazione;

ogni soluzione, che non preveda la rapida liberalizzazione dell'A-14, lungi dall'essere una risposta concreta e praticabile, rinvia il problema della viabilità sulla Adriatica in tempi « storici », con costi assai elevati, con prevedibili problemi di impatto ambientale -:

se corrisponde a verità quanto risulta dalla stampa circa le affermazioni del ministro;

se le regioni interessate: Marche ed Abruzzo, che pure hanno predisposto proprie proposte di legge di contenuto diverso rispetto a quanto sollecitato dal vice presidente del Consiglio ed accolto dall'on. Nicolazzi, sono state interessate, consultate, coinvolte nella discussione in corso;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

se questo ipotizzato nuovo tronco dell'A-14 risponde ad una ipotesi o ad un progetto complessivo ed organico;

quali sono i costi, i tempi, i problemi di impatto ambientale;

quali sono i finanziamenti attivabili dal Ministero o da altre aziende statali, tenuto conto che per la viabilità delle Marche, anche di grande comunicazione, prioritaria e strategica, assai limitate ed insufficienti sono le risorse destinate dal piano decennale e dal programma triennale. (5-02653)

BOTTARI, RIDI, PERNICE, SANFILIPPO, ROSSINO, FILIPPINI E GUALAN-
DI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno.* — Per sapere - in relazione al grave incidente accaduto all'aliscafo della SNAV sulla linea Milazzo-Eolie,

nel corso del quale hanno perso la vita e sono rimaste ferite un numero ancora imprecisato di persone -:

se sono state accertate eventuali responsabilità;

se sono state disposte, oltre a quelle giudiziarie, indagini per accertare il grado di sicurezza dell'aliscafo;

se risponde a verità che i soccorsi sono giunti sul luogo della tragedia con notevole ritardo;

quali sono le cifre reali dei morti, dei feriti e se ci sono eventuali dispersi.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere come il ministro della marina mercantile, nell'ambito delle sue competenze, intende intervenire affinché i mezzi impiegati sia dalle società pubbliche che da quelle private, rispondano ai requisiti di sicurezza previsti. (5-02654)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che la situazione di degrado dei monumenti, insomma dei beni culturali, oltre che ambientali della città di Lucera (Foggia) è tale da richiedere urgenti interventi —:

quali iniziative sono state programmate per il superamento della denunciata situazione nonché per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali di Lucera; se siano stati censiti detti beni. (4-15945)

TATARELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per cui incredibilmente da 15 anni la pretura di Vico del Gargano (Foggia) è sfornita di giudice togato, non essendo stata detta sede posta a concorso per disposto congelamento, e che la stessa continua ad essere diretta da vice pretori. (4-15946)

DARDINI, FAGNI, MINOZZI, CAPECCHI PALLINI E BRUZZANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

con la legge n. 517 del 1977 articolo 2, per la scuola elementare e articolo 7, per la media dell'obbligo si è assicurato un adeguato sostegno per gli alunni portatori di *handicap* inseriti nelle classi « normali »;

nelle ordinanze ministeriali per gli incarichi e supplenze nella scuola dell'obbligo il titolo di specializzazione conseguito presso una scuola magistrale ortofrenica o altro titolo similare costituiscano titolo preferenziale per l'assegnazione di incarico o supplenza in classi dove sono inseriti bambini o ragazzi portatori di *handicap*;

nel bando di concorso 1984 per posti di ruolo nella scuola elementare all'arti-

colo 2 si legge: « I candidati che siano in possesso, ovvero prevedano di conseguire i titoli richiesti per l'insegnamento nelle scuole speciali e per l'attività di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicap* o per l'insegnamento nelle scuole speciali e per l'attività di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicap* o per l'insegnamento nelle scuole ad indirizzo differenziato ed intendono concorrere anche per i sopracitati posti, debbono farne esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso »;

all'articolo 3 del bando di concorso della scuola media bandito nello stesso anno si legge invece: « I candidati che in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 970 del 1975, intendono concorrere anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per successive disponibilità di posti di insegnamento nelle scuole medie speciali aventi particolari finalità e di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicap* nel corso del biennio di validità della graduatoria, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, specificando, altresì il titolo di specializzazione posseduto »;

alla luce di quanto sopra espresso si ha una disparità di trattamento fra i concorrenti di due concorsi per due scuole della fascia dell'obbligo —:

se non ritenga giusto oltre che opportuno consentire anche a chi ha partecipato al concorso a cattedra non ancora completamente espletato di concorrere ai posti di sostegno alle stesse condizioni e stregua degli insegnanti elementari.

(4-15947)

PIREDDA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

da moltissimi anni sono in corso lavori di sistemazione della strada stata-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

le n. 131 Cagliari-Sassari e che tali lavori sono stati progettati e vengono realizzati senza tenere in alcun conto le esigenze del traffico e della relativa sicurezza (si sono già verificati decine di incidenti mortali);

nel tratto di circonvallazione dello abitato di Monastir le modifiche sono state progettate e vengono realizzate in totale dispregio delle esigenze della popolazione monastirese, che dai lavori subisce gravissimi inconvenienti per i quali la amministrazione comunale ha espresso vivissime preoccupazioni soprattutto per gli svantaggi futuri derivanti dalla barriera impenetrabile, che divide in due il territorio, annullando le vecchie vie di comunicazione;

i lavori in corso appaiono spesso ingiustificati anche sul piano tecnico, come nel caso di abbassamento o innalzamento di livello stradale per pochi centimetri per lunghissimi tratti (che sembrano fatti apposta solo per il lavoro delle macchine di sbancamento e movimento terra) -:

1) se non sia il caso di accertare meglio la qualità dei lavori programmati;

2) se non ritenga opportuno far accertare la possibilità di riesaminare il progetto relativo al tratto di circonvallazione di Monastir sentendo le ragioni dell'amministrazione comunale di Monastir;

3) se non sia possibile trovare il modo e il metodo, anche temporale, di attuare i progetti creando minor disagio e pericolo per l'utenza. (4-15948)

BECCHETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il comune di Roma ha deliberato a più riprese un piano di ristrutturazione di alcuni edifici siti in prossimità di piazza Testaccio, edifici di proprietà della Cassa di Risparmio di Roma;

in data 26 settembre 1985 il com. di Roma ha acquistato detti edifici coatto a rogito dottor Giuseppe Cordelli;

i predetti edifici risultano essere occupati da legittimi conduttori in forza di regolari contratti di locazione stipulati con la Cassa di Risparmio di Roma;

da alcune iniziative giudiziarie intraprese dai predetti inquilini è emerso che la Cassa di Risparmio di Roma avrebbe alienato al comune i predetti immobili senza provvedere ad effettuare le richieste di condono edilizio previste dagli articoli 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 onde sanare numerosi abusi edilizi commessi in parte dagli stessi conduttori ed in parte dai diversi proprietari dell'edificio;

il comune di Roma ha acquistato i predetti edifici omettendo di vigilare sul rispetto delle citate norme, pur essendo l'organo amministrativo tenuto ad effettuare detta vigilanza;

sempre da iniziative giudiziarie intraprese dai predetti conduttori è emerso che gli edifici in questione non presentano alcuna necessità di ristrutturazione o di consolidamento così come accertato dalla Cassa di Risparmio di Roma con una perizia tecnica su richiesta degli stessi conduttori in epoca non molto anteriore all'alienazione dell'immobile;

per attuare detto piano di recupero il comune di Roma ha disposto la « rotazione » delle famiglie in alcuni alloggi denominati « di parcheggio », alloggi che consistono in appartamenti fatiscenti, abbandonati da anni e murati dalla Cassa di risparmio al momento del rilascio da parte degli occupanti;

detti appartamenti (50 circa) sono stati misurati dal comune di Roma e superficialmente ristrutturati mediante verniciatura con una spesa di lire 390 milioni circa, ma non si presentano in condizioni di abitabilità e di sicurezza;

peraltro detti alloggi dovranno essere nuovamente ristrutturati in quanto fa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

tiscenti con una duplicazione di spesa da parte dell'amministrazione;

a fronte della legittima richiesta avanzata da alcuni conduttori, il comune di Roma ha sempre omesso di fornire spiegazioni e assicurazioni sull'effettivo rientro dei medesimi negli alloggi condotti in locazione;

sono stati inspiegabilmente esclusi dalla compravendita i locali siti al piano terra adibito ad uso commerciale che sono rimasti di proprietà della Cassa di risparmio di Roma;

poiché alcuni conduttori in difetto delle assicurazioni richieste hanno rifiutato di trasferirsi negli alloggi « parcheggio », in data 19 maggio 1986 il sindaco di Roma ha emesso una ordinanza di sgombero concedendo ai medesimi termine di soli giorni 15 per lasciare liberi gli alloggi occupati;

tale ordinanza appare sicuramente illegittima e contraria ad ogni principio democratico, considerando peraltro che nessuna legge dello Stato, consente né può consentire ad un ufficiale del Governo di adottare provvedimenti così drastici che vengano ad incidere sui diritti dei cittadini e suscettibili di provocare danni irreparabili, attesa l'evidente carenza di alloggi e le condizioni fisiche e di salute degli abitanti (per lo più persone anziane e malate) se non in situazioni di eccezionale urgenza e per motivi contingibili;

è stato adombrato dai medesimi conduttori il sospetto che tale « fretta » del comune di Roma nel far eseguire i lavori di ristrutturazione sia dettata dall'intento di far sparire le tracce degli abusi edilizi commessi, onde rendere impunita la commissione di eventuali atti od omissioni riconducibili a reati;

inoltre in base ai recenti crolli verificatisi negli edifici in via Ricasoli e nella zona adiacente persiste una certa renitenza del comune di Roma, anche in ordine a precise richieste avanzate dal corpo dei vigili del fuoco ad effettuare lavori di

risanamento degli edifici stessi, mentre d'altro conto persiste la tenace volontà di effettuare detti lavori sugli edifici di piazza Testaccio ove non sussiste alcuna necessità anche a costo di non rispettare i diritti dei cittadini ad una dignitosa abitazione e alla salute —;

quali valutazioni diano dal comportamento tenuto dal comune di Roma, sia sotto il profilo della violazione di principi democratici e costituzionali mediante l'adozione di ingiustificati provvedimenti autoritativi di gravissima rilevanza suscettibili di ledere in maniera irreparabile diritti soggettivi di cittadini alla casa e alla salute, sia sotto il profilo di una gestione amministrativa non ispirata al criterio del buon andamento della PA e sulla oculata spendita del pubblico denaro, bensì su principi diametralmente opposti ispirati a criteri antieconomici ed illogici, ed in fine sotto il profilo di eventuali omissioni ed abusi di atti dell'ufficio posti in essere da funzionari dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni in danno di privati cittadini e delle casse comunali e dell'erario. (4-15949)

CERQUETTI E PETRUCCIOLI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

nella comunicazione del 12 giugno 1986 alle Commissioni difesa del Senato e della Camera sulle installazioni LORAN C in Italia è contenuta una contraddizione tra quanto è scritto a pag. 2 (« La presenza sul territorio nazionale delle stazioni trasmettenti di Sellia Marina e di Lampedusa, compreso il personale addetto al loro funzionamento, è stata sancita a mezzo di due protocolli aggiuntivi che modificano la lista delle installazioni concordate in linea di massima in base all'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia sulle infrastrutture bilaterali firmato il 20 ottobre 1954 ») e quanto è scritto a pag. 3 della relazione, e cioè che l'accordo bilaterale del 1954 deriverebbe dall'articolo 3 del Trattato Nord Atlantico;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

l'accordo bilaterale del 20 ottobre 1954 è invece un testo di esecuzione dell'accordo politico, militare, bilaterale del 27 gennaio 1952 sulla mutua sicurezza tra USA e Italia, che non è accordo di esecuzione del Trattato Atlantico, in quanto l'atto legislativo originario degli USA non lo considerò tale;

l'accordo bilaterale del 20 ottobre 1954 ed i relativi annessi sono considerati segreti negli USA quanto al contenuto, ma non quanto alla esistenza;

il Governo italiano non ha mai portato a pubblicazione e ad autorizzazione per la ratifica l'accordo sulla mutua sicurezza del 27 gennaio 1952 né, tanto meno, le conseguenze dell'articolo 1, punto *d* del medesimo, laddove l'Italia si impegna a fornire *facilities* su base bilaterale e fuori dalla NATO -:

se intende consegnare al Parlamento la lista degli argomenti trattati nell'accordo del 20 ottobre 1954 e nei relativi annessi, cosicché si sappia quale sia l'elenco delle installazioni rette su base bilaterale e quindi non NATO;

se intende consegnare contestualmente l'elenco delle installazioni disciplinate dagli statuti delle forze, dei quartieri generali e della organizzazione della NATO, precisando altresì se esistono infrastrutture con un doppio stato giuridico, bilaterale e multilaterale;

se intende promuovere la declassificazione dell'accordo 20 ottobre 1954 e relativi annessi;

se intende prospettare i modi per regolarizzare la materia, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, considerato anche che i Parlamenti del Portogallo e della Spagna hanno da sempre deliberato in argomento e che i Parlamenti greco e turco lo hanno potuto fare da qualche anno, cosicché il nostro è l'unico organo legislativo di un paese NATO che sia ancora all'oscuro circa le basi che ospitano alleati e lo stato giuridico delle stesse.

(4-15950)

BARZANTI, BONCOMPAGNI, MINUCCI, FAGNI, CAPRILI, POLIDORI, BRUZANI, DARDINI, FABBRI, CALONACI, BELARDI MERLO, PALLANTI, BULLERI, MOSCHINI, GABBUGIANI, CAPECCHI PALLINI, CERRINA FERONI, RICCARDI E MINOZZI. — *Al ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

l'agricoltura toscana, gravemente colpita da calamità naturali ed avversità atmosferiche, è ormai giunta ad una situazione di drammaticità non più sostenibile; nel 1984 le piogge persistenti, nel 1985 la tremenda gelata del gennaio e, successivamente, la siccità primavera-estiva e che per i danni causati da tali avversità i finanziamenti statali sono insufficienti a far fronte all'ingente mole dei fabbisogni richiesti dagli interessati;

varie volte la regione Toscana ha avuto occasione di far presente l'ammontare dei fabbisogni desunti direttamente dalle domande presentate dagli agricoltori danneggiati, in particolare per quanto riguarda i danni causati dalla gelata del gennaio 1985, che ha distrutto l'80 per cento del patrimonio olivicolo regionale;

come già specificato in altre occasioni non si tratta, purtroppo, solamente del danno alla produzione olivicola dell'anno, ma la gelata ha causato danni alle strutture arboree, le quali necessitano di 4-5 anni per ricostituire la produzione precedente;

la situazione è stata ripetutamente fatta presente anche in sede di Commissione interregionale per il riparto degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale, auspicando una diversa percentuale di assegnazione proprio in considerazione della particolarità del danno, ma le richieste però non hanno avuto seguito;

per i danni della gelata il MAF ha operato due ripartizioni sulle disponibilità recate dalla legge n. 590 del 1981, per un ammontare complessivo alla regione Toscana di lire 60.117.000.000;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

il fabbisogno regionale desunto dalle domande presentate ammonta a lire 189.306.629.315, escluso il danno per le produzioni degli anni successivi nonché l'eventuale richiesta di aiuto complementare a valere sul regolamento comunitario;

il divario, anche ammettendo un certo scarto tra domanda e successiva realizzazione delle opere, è troppo grande ed in modo particolare preoccupa la differenza tra le assegnazioni per il contributo a fondo perduto per le strutture aziendali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 198 del 1985, che ammontano ad un totale di lire 17.774.000.000 e l'ammontare delle esigenze per le stesse strutture pari a lire 105.103.200.000;

la medesima legge n. 198 del 1985 all'articolo 1 impegna lo Stato a reperire successivi finanziamenti per le sole strutture, atti a coprire le reali necessità aziendali;

in tal senso è stata data comunicazione della possibilità di un rifinanziamento di detta legge con circa 200 miliardi disponibili, di cui una quota parte, però, dovrebbe essere accantonata per la protezione civile;

la CEE ha approvato, nel frattempo, in data 25 maggio 1986 il regolamento per la ristrutturazione olivicola, si tratta ora di sollecitarne una rapida applicazione -:

se non ravvisi l'esigenza e la necessità che la regione Toscana possa disporre della intera cifra sopra specificata e che venga effettuato rapidamente il riparto sulla base dei reali fabbisogni per il ripristino delle strutture, al fine di poter dare chiara e sicura risposta alle sollecitazioni di aiuto degli agricoltori. (4-15951)

PILLITTERI, DIGLIO E FERRARINI.

— Al Ministro dell'agricoltura e foreste.
— Per conoscere -:

quali misure si intendono adottare per affrontare il delicato problema della

conservazione dei cereali immagazzinati, nonché di numerose altre derrate (legumi, cacao in fave, camomilla, spezie, funghi secchi) specialmente per le implicazioni che esso ha sull'ambiente e la salute dell'uomo. È noto che fino al 1985 per la disinfestazione venivano usati formulati a base di dicloroetano e tetracloruro di carbonio (il cui uso copriva forse la maggior parte del mercato). Opportunamente nel 1985 questi prodotti sono stati messi al bando, in quanto riconosciuti pericolosi per la salute pubblica.

Tali gas tossici sono stati in parte sostituiti dall'impiego di sostanze, quali bromuro di metile e idrogeno fosforato ad esempio, oppure insetticidi di tipo tradizionale, quali *dichlorvos*, *chlorpiphos* metile, *malathions*, in altri casi gli operatori del settore, disorientati, non sanno come bene operare, con rischio di gravi infestazioni, a loro volta causa di perdite economiche dirette, nonché potenzialmente pericolose per la salute del consumatore. Esistono e sono applicate, soprattutto in diversi paesi stranieri, come il Canada, l'Australia e gli USA tecniche di conservazione delle derrate sopracitate, che consentono la loro protezione prescindendo dall'impiego di antiparassitari di ogni sorta, con indubbio vantaggio per la salute pubblica. Tali tecniche sono essenzialmente: conservazione in atmosfera di azoto o di anidride carbonica, o con miscele di questi due gas, o disinfestazione con opportune miscele di questi due gas; in alternativa, conservazione a basse temperature. Queste metodiche non hanno avuto l'auspicato sviluppo in Italia perché poco conosciute e indubbiamente frenate dal maggior costo iniziale (necessità di strutture adeguate); la concorrenza di una disinfestazione tradizionale risulta quindi vincente anche se l'introduzione urgente di tecniche alternative appare consigliabile -:

se non ritengono opportuno:

incentivare gli studi per il perfezionamento ulteriore di queste metodiche;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

favorirne la conoscenza ai potenziali utilizzatori da parte del MAF e del Ministero della sanità;

studiare forme di finanziamento per l'installazione di questi nuovi tipi di impianti di conservazione, in modo da limitare ulteriormente, entro un numero ragionevole di anni, l'impiego dei gas tossici o di antiparassitari tradizionali nella protezione delle derrate immagazzinate.

(4-15952)

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se intende eliminare, nella prossima seduta del Consiglio dei ministri, lo sconcio della « sede vacante » del massimo vertice della Guardia di finanza per la mancata nomina del comandante generale per contrasti tra DC e PRI e per l'interferenza costituzionalmente illegittima dei partiti nella scelta dei vertici militari secondo una prassi che nel passato ha posto al vertice della Finanza un amico dei contrabbandieri. Sul problema della « sede vacante », *Il Giornale*, in un servizio del 12 giugno 1986 di Giancarlo Perna, denuncia che il ministro delle finanze Visentini, sullaterna proposta da tempo dal ministro della difesa Spadolini (Di Martino, Stefani, Pellegrino), ha scelto Stefani, che la DC ha posto un veto per Stefani, che la Presidenza del Consiglio per creare contrasti tra DC e PRI fa l'antidecisionista e rinvia l'atto dovuto della nomina e che, nelle more, il vertice della Guardia di finanza è affidato al comandante in seconda Oliva, « grande amico di Andreotti » in contrasto con il principio della guida di un'arma di un militare proveniente da altra arma.

Ciò premesso, si interroga il Presidente del Consiglio per sapere se non ritiene opportuno, per il decoro dello Stato e delle forze armate, provvedere alla nomina del nuovo comandante generale della finanza prima del 19 giugno quando tutti insieme festeggeremo il 212° anniversario della fondazione della Guardia di finanza che va celebrata con la presenza istituzionale del nuovo comandante generale.

(4-15953)

PALMIERI, GASPAROTTO, GATTI E FAGNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che un altro giovane militare di leva, Kos Roberto, artigliere a Tolmezzo, si è suicidato mentre era di guardia alla caserma Cantore. Sono quattro i giovani di leva che nel giro di pochi mesi si tolgono la vita nelle caserme del Friuli-Venezia Giulia. La situazione pertanto si presenta grave, preoccupante, inquietante e giustifica le ipotesi sulle cause che potrebbero riferirsi a un tipo di disciplina vigente nelle caserme che non tiene conto dello spirito e della lettera della « legge sui principi » e quindi troppo spesso si manifesta un rapporto burocratico-autoritario nei confronti dei giovani che molte volte sentono di non essere considerati cittadini, sia pure in armi; cause che inoltre potrebbero riferirsi a regimi di servizio e di caserma che sono ad un tempo pesanti e frustranti; che, unitamente alla carenza di strutture culturali, sportive, ricreative portano il militare di leva, in moltissimi casi, ad uno stato psico-fisico di profonda insoddisfazione. D'altra parte, la legge di riforma della leva — che affronta, almeno in parte, questi problemi — è stata approvata dalla Camera e da circa due anni è ferma al Senato anche per responsabilità del Governo —:

1) se ritiene di aprire una indagine ministeriale sulle condizioni dei militari nelle caserme, con particolare riferimento ai temi indicati in premessa;

2) se ritiene di adoprarsi, per quanto di sua competenza, per accelerare l'iter del progetto di legge sulla riforma della leva.

(4-15954)

CODRIGNANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione al rapporto del SECIT nel quale viene citato tra gli evasori dell'IVA il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo —:

se la notizia risponde al vero;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

quali provvedimenti il ministro intenda adottare in merito. (4-15955)

CODRIGNANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se risponde al vero che l'ambasciatore Pascarelli ha firmato, per l'Italia,

l'intesa per l'ampliamento a 42.000 mq della sede della FAO e i relativi oneri finanziari;

se la triplicazione del palazzo FAO appaia compatibile con il rispetto del patrimonio archeologico e urbanistico della città di Roma e con « legge Galasso ». (4-15956)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, SPADACCIA E STANZANI GHEDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere — premesso

1) che il signor Francesco Donato Pazienza è stato oggetto di lunghe investigazioni da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P 2 (i cui documenti sono pubblicati nel volume III, n. 2-quater/3/XVIII, n. 2-quater/3/XIX, n. 2-quater/3/XX, n. 2-quater/3/XXI) nonché del Comitato parlamentare per i servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (la cui relazione, doc. XLVIII, n. 1 è stata comunicata alle Camere il 10 ottobre 1984) in merito ad alcune sue attività ritenute illegittime e riguardanti vicende di malaffare pubblico e privato di interesse nazionale;

2) che lo stesso F. D. Pazienza è attualmente imputato in una serie di procedimenti giudiziari ed in particolare presso:

a) Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta aggravata in relazione alla vicenda « Pratoverde » connessa con il fallimento del Banco Ambrosiano;

b) Corte di assise di Bologna per « associazione sovversiva contro lo Stato » in relazione alla strage della stazione di Bologna dell'agosto 1980;

c) Tribunale di Bologna per « calunnia » in merito al depistaggio delle indagini sulla strage della stazione di Bologna dell'agosto 1980;

d) Corte di assise di Roma per « associazione per delinquere », « peculato », « favoreggiamento » e « interesse privato » in merito all'attività deviante dei servizi di sicurezza. il cosiddetto processo

al Supersismi, insieme con i signori Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte ed altri, in un processo che è già alla sentenza di secondo grado;

e) Tribunale di Roma per « associazione per delinquere di stampo camorristico » in merito a vicende legate alla trattativa con esponenti della camorra, dei servizi segreti e delle brigate rosse per la questione « Cirillo »;

e risulta coinvolto in altri procedimenti giudiziari e precisamente presso:

f) Tribunale di Roma per la cosiddetta Operazione P, cioè l'effrazione effettuata nello studio privato dell'onorevole Piccoli;

g) Tribunale di Napoli con una comunicazione giudiziaria per il « caso Cirillo » la cui istruttoria è tuttora in corso da parte del giudice Alemi;

3) che il suddetto imputato è stato perseguito da una serie di mandati di cattura emessi in relazione ai procedimenti giudiziari di cui alle lettere a), b), d), e) del precedente punto 2);

4) che i servizi di sicurezza (SISDE e SISMI), in considerazione della pericolosità dell'imputato e della riconosciuta importanza della sua cattura in relazione ad una serie di gravissime vicende nazionali ed internazionali di terrorismo, destabilizzazione e trame di diverso tipo, hanno messo in atto complesse e costose operazioni alle isole Seychelles e in Svizzera senza peraltro alcun esito;

5) che in attuazione del mandato di cattura internazionale il 4 marzo 1985 F.D. Pazienza è stato arrestato da agenti dell'ufficio dogane di New York ed ivi trattenuto fin da allora nel carcere di massima sicurezza *Correctional Center* di Manhattan;

6) che il Governo italiano, nella persona del ministro della giustizia, ha immediatamente chiesto al Governo degli Stati Uniti l'extradizione di F.D. Pazienza in base al nuovo trattato sull'extradizione italo-statunitense entrato in vigore il 24

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

settembre 1984 relativamente al mandato spiccato dal tribunale di Milano al fine di processare l'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta;

7) che l'11 settembre 1985 è stata concessa l'extradizione da parte del giudice distrettuale degli USA, decisione contro cui Pazienza ha opposto appello presso l'autorità giudiziaria statunitense;

8) che l'11 aprile 1986 F.D. Pazienza ha ritirato l'opposizione all'extradizione rinunciando al giudizio d'appello presso la giustizia statunitense competente, consentendo così che l'extradizione in Italia potesse avere corso senza alcun impedimento o ostacolo dovuti alle procedure legali statunitensi;

e considerato altresì:

9) che il plurimputato F.D. Pazienza non è stato mai interrogato né in sede istruttoria né nel corso dei dibattimenti per alcuno dei procedimenti giudiziari in cui figura imputato, né per rogatoria né direttamente, dai magistrati competenti e precisamente:

a) dai dottori Pizzi e Bricchetti del Tribunale di Milano per la vicenda « Pratoverde » - Banco Ambrosiano;

b) dai dottori Castaldi, Zancani e Mancuso giudici istruttori del tribunale di Bologna per la strage della stazione di Bologna;

c) dal giudice istruttore dottor Sica, dai magistrati giudicanti della V Sezione della Corte d'assise di Roma presieduta dal dottor Francesco Amato e dai magistrati della Corte d'assise d'appello in secondo grado di Roma per il processo del cosiddetto Supersismi;

d) dai dottori Sica e Misiani del Tribunale di Roma per associazione per delinquere di stampo camorristico;

e) dal dottor Alemi del Tribunale di Napoli, magistrato inquirente del « caso Cirillo » -:

A) quali atti il ministro della giustizia in coordinamento con il ministro

degli esteri ha compiuto nei confronti dell'autorità americana per sollecitare la estradizione fin dall'arresto del marzo 1985 e renderla quindi esecutiva al fine di assicurare l'imputato alla giustizia italiana, e con quale tempestività; perché fino ad oggi tale estradizione non abbia avuto corso nonostante che l'imputato abbia rinunciato ad opporvisi; quali siano gli eventuali ostacoli che sono stati frapposti e da parte di chi; se le autorità italiane intervenute nel corso della procedura si siano comportate con la dovuta sollecitudine che la gravità del caso richiede o se, invece, vi siano state manovre e scorrettezze tese a ritardare gli atti dovuti;

B) quali valutazioni dia il ministro della giustizia sul fatto che F.D. Pazienza, imputato di reati gravissimi, non sia mai stato interrogato da alcuno dei magistrati inquirenti e giudicanti, con una singolare convergenza di atteggiamenti che contraddice l'interesse della giustizia non solo per quel che riguarda la posizione dell'imputato ma anche e soprattutto nell'interesse più in generale della ricerca della verità in casi di grandissima rilevanza nazionale e del perseguimento dei fini di giustizia; e se risponda a verità che i magistrati Pizzi e Bricchetti, Sica e Misiani che si sono recati negli Stati Uniti non hanno ascoltato il Pazienza imputato in procedimenti di loro competenza;

C) se il Presidente del Consiglio, il ministro dell'interno, il ministro degli esteri e il ministro di grazia e giustizia siano a conoscenza della espressione della volontà da parte dell'imputato di rendere testimonianza su alcuni gravissimi fatti nazionali ed internazionali quali la strage di Bologna, il caso Agca, il caso Cirillo, per alcuni dei quali Pazienza è direttamente imputato; se e quando, e nei confronti di chi, tale volontà sia stata eventualmente manifestata; e, nel caso affermativo, perché non è stata offerta all'imputato la possibilità di rendere testimonianza in contraddizione con l'attività investigativa parlamentare («Com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

missione P 2» e «Comitato di controllo sui servizi») e con l'interesse manifestato da parte dell'esecutivo per l'imputato con la mobilitazione dal 1982 al 1985 dei servizi di sicurezza per la sua cattura;

D) quale sia la valutazione dei ministri, in considerazione di quanto sopra esposto, su interrogativi che si pongono circa gli ostacoli frapposti alla presenza del Pazienza in Italia, circa eventuali operazioni palesi o occulte in atto per ostacolare sia in sede giudiziaria che più in generale in sede politica e parlamentare una testimonianza dall'interno del mondo dei servizi segreti, del terrorismo e delle trame interne ed internazionali che potrebbe contribuire, se pure con un'ottica interessata, alla ricerca della verità. (3-02772)

TRAPPOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che

in larghe fasce del territorio montano marchigiano al pari di altre zone del centro-nord Italia si sono determinati elevatissimi tassi di inquinamento radiattivo che hanno costretto le autorità preposte ad emanare ordinanze e ad assumere provvedimenti limitativi del commercio e del consumo di carni, prodotti lattiero-caseari e foraggi;

i danni agli allevatori e agli agricoltori provocati da tali provvedimenti risultano ingentissimi, di difficile quantificazione e certamente destinati a perdurare

nel tempo mettendo in crisi l'economia di intere zone già depresse -:

quali provvedimenti si intendono adottare sul piano economico e finanziario e se, in attesa di essi, di concerto con i colleghi di Governo competenti, non intenda promuovere le opportune iniziative volte alla proroga delle scadenze cambiarie, fiscali e previdenziali che interessano i produttori agricoli colpiti da provvedimenti restrittivi della propria attività. (3-02773)

TRAPPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

con provvedimento ministeriale, comunicato al Provveditore agli studi di Macerata con lettera 8872/2 FSM del 16 aprile 1986 decorrente dal 10 settembre 1986, si è disposto da parte del ministro la trasformazione della scuola media statale di Pioraco (Macerata) in sede staccata della scuola media statale di Fiuminata (Macerata);

la Giunta regionale delle Marche e il distretto scolastico n. 13, la comunità montana H, i comuni di Pioraco e di Sefro nonché il consiglio scolastico provinciale hanno espresso parere contrario al provvedimento stesso -:

se non ritenga opportuno e lungimirante, visto anche l'andamento demografico delle classi di popolazione in età prescolare, prorogare la decorrenza del provvedimento. (3-02774)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma